

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le aspettative, le disponibilità e i congedi degl'impiegati civili.

Discussione dei progetti di legge:

2° Imposta sulla ricchezza mobile;
3° Lavori nel porto di Brindisi;
4° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Convalidamento di un'elezione. = Congedi. = Atti diversi. = Presentazione di quattro disegni di legge: emissione di una rendita per riscatto di feudi in Sardegna; convalidamento di un decreto relativo al cambiamento di titoli di rendita; convenzione col municipio di Cagliari per transazione di liti; maggiore spesa sui bilanci 1860-61-62. = Seguito della discussione del disegno di legge sulle aspettative, disponibilità e congedi degl'impiegati civili — Articoli 18 dei deputati Mancini e Mordini — Opposizioni del relatore De Blasiis — Sono rigettati. = Emendamento del deputato Di San Donato all'articolo 18 — Osservazioni dei deputati De Blasiis e Michelini, e del ministro per l'interno, Peruzzi — È ritirato — Emendamento del deputato Crispi al 18, combattuto dal deputato Sella, e rigettato — L'articolo è ammesso — Articolo di aggiunta del medesimo, appoggiato dai deputati Minervini e Mancini, e oppugnato dal relatore De Blasiis — È respinto — Approvazione di un voto motivato e di un articolo (19), dalla Commissione — Altro articolo di aggiunta (20) del deputato Crispi, combattuto dal ministro, e dai deputati Sella e Sanguinetti — Osservazioni in favore dei deputati Lazzaro e Di San Donato — È respinto — Voto motivato dal deputato Minervini, rigettato — Approvazione dell'articolo 20, ultimo — votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge. = Presentazione di un disegno di legge del deputato Minervini sul brigantaggio. = Discussione generale del disegno di legge per imposta sulla ricchezza mobile — Istanze d'ordine dei deputati Lanza e Capone — Discorso del deputato De Luca contro lo schema — Discorso in favore del deputato Marescotti.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9225. La Giunta municipale di Carvico, provincia di Bergamo, espone le calamità che affliggono in modo particolare quel comune, chiede che gli vengano condonate le due rate prediali prossime future del corrente anno, e le prime due del 1864, e ciò *fino al novello raccolto*.

9252. Medica Francesco Paolo, cancelliere mandamentale di Avellino in riposo, si lagna che il Ministero di grazia e giustizia non abbia finora ultimata la pratica relativa alla pensione di lire 600 che gli venne assegnata dallo stralcio finanziere sedente in Napoli.

9253. De Marco Giovanni, a nome suo e degli altri segretari del mandamento di Monteleone, chiede che

nelle riforme da introdursi nella legge comunale sia presa in considerazione l'infelice loro condizione.

9254. La Camera di commercio ed arti di Torino raccomanda alla Camera alcune osservazioni contro il trattato di commercio concluso tra l'Italia e la Francia.

9255. Il comune di Grogardo (Acqui) muove una istanza per ottenere un più giusto riparto delle contribuzioni prediali.

9256. Quarantacinque cittadini di Teramo invocano dalla Camera l'applicazione alle provincie meridionali dei regolamenti relativi al giuoco del lotto vigenti nelle altre provincie del regno.

9257. Berardo Nei, sindaco di Fano Adriano, prega la Camera di annuire al voto espresso nella petizione sporta dal municipio provvedendo all'annessione di quel comune al mandamento di Montorio.

9258. De Florentiis Felice, notaio in Castiglione

TORNATA DEL 30 GIUGNO

(Abruzzo Ulteriore I), esposti i danni sofferti per la causa nazionale e le misere condizioni in cui versa la sua famiglia, chiede un mensile sussidio od un impiego confacentisi colla sua qualità.

9259. Il comune di Calusco (Bergamo) rivolge alla Camera un'istanza identica a quella registrata nella petizione 9251.

9260. La Giunta municipale di Foggia, capoluogo di provincia, esprimendo i voti di una gran parte dei municipi della Capitanata, prega la Camera di voler provocare dal Governo lo stabilimento di un tribunale circondariale in quella città.

9261. I duchi Vincenzo Laurino-Spinelli e Troiano D'Aquara-Spinelli, proprietari domiciliati in Napoli, si lagnano che, dietro un'erronea interpretazione della legge comunale, i loro beni rurali siano stati eccessivamente sovrapposti e chiedono l'abrogazione del paragrafo 5° e dell'articolo 166 della citata legge.

9262. I Consigli comunali e 1478 abitanti del mandamento di Ottone, circondario di Bobbio, sottopongono alla Camera alcune considerazioni all'oggetto di ottenere modificato in senso di giustizia il progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

9263. Undici proprietari dei comuni di Modena e di Novi, danneggiati dall'inondazione del fiume Secchia, ed in particolare da un'opera eseguita dal Governo a preservazione d'altri proprietari, chiedono una indennità.

9264. Il Consiglio comunale di Atena, circondario di Sala (Principato Citeriore), implora dalla Camera varie opere stradali, argini, ecc., reputate indispensabili alla prosperità di quel paese.

9260. L'avvocato R. Caterini, ed il contabile Vincenzo Ferriol, da Napoli, si lagnano che il Governo non abbia loro accordata l'autorizzazione per fondare una società di credito per le provincie meridionali, in vista della progettata istituzione del credito fondiario italiano, e fanno istanza perchè si faccia diritto alla loro petizione.

9266. L'avvocato Giuseppe Salvi, da Bologna, giudice in riposo, rinnova la domanda da lui fatta sotto il numero 7076.

9267. Borgia Alessandro, di Piana de' Greci in Sicilia, già primo tenente dell'esercito siciliano nel 1848, indi professore nell'istituto militare Garibaldi di Palermo, chiede un sussidio di viaggio per recarsi colla famiglia in Londra, ove intende fissare la sua residenza.

9268. La Giunta municipale di Sutera si raccomanda alla Camera perchè voglia invitare il Governo a far cessare gli abusi e le querele a cui dà luogo la riscossione d'indebite decime per parte dei canonici di Girgenti.

ABATEMARCO. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione 9264, da me presentata a nome del Consiglio municipale di Atena, circondario di Sala, nel Salernitano, colla quale si domandano diversi provvedimenti indispensabili alla pubblica prosperità, cioè

un tronco ferroviario che, transitando per l'ubertosa valle di Diano (ora Teggiano), s'innesti alla rete delle ferrovie calabro-sicule; una strada rotabile che metta in comunicazione da quel punto la consolare delle Calabrie colle Puglie; il compimento della bonifica nelle terre della detta valle che da lungo tempo si aspetta; l'arginamento di diversi torrenti che devastano le campagne, e da ultimo una fontana d'acqua potabile nell'abitato d'Atena.

(È dichiarata d'urgenza).

MASSARI. Chiedo la parola sul sunto delle petizioni.

Io raccomando in modo speciale all'attenzione e benevolenza della Camera la petizione che nel sunto di cui è stata data lettura è registrata al numero 9260.

In essa la Giunta municipale della città di Foggia, capoluogo della provincia di Capitanata, insiste presso la Camera perchè venga a quella città concessa la istituzione di un tribunale.

Durante il soggiorno che la Commissione d'inchiesta sul brigantaggio fece in quella città nel mese di febbraio scorso, il municipio foggiano cercò d'interessare detta Commissione per questo tribunale; l'onorevole presidente di essa Commissione, il mio illustre amico il generale Sirtori, prese impegno di patrocinare il più calorosamente che avrebbe potuto la causa del municipio di Foggia.

Avendo dovuto ora il generale Sirtori assentarsi dalla Camera per recarsi dove il dover suo lo chiamava quale comandante della divisione di Catanzaro, ha affidato a me le sue veci; ond'è però che io e per sostenere l'incarico affidatomi dal mio onorevole collega, e nel tempo stesso perchè sono persuaso che il desiderio del municipio foggiano merita se non altro di essere preso in considerazione, comincio ad adempiere al mio ufficio domandando alla Camera che voglia anzitutto accordare a quella petizione il favore della urgenza.

(È decretata d'urgenza).

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Prego il deputato Sanseverino di venire alla tribuna per riferire sopra un'elezione.

SANSEVERINO, relatore. Per incarico del IX ufficio ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Matera.

Il collegio di Matera è composto di quattro sezioni; complessivamente gli elettori sono 917. Nel 24 maggio ebbe luogo la prima votazione. I votanti furono 288, ed essendosi esclusa una scheda, ne rimasero 287.

Il marchese Gioacchino Cutinelli ebbe voti 134, il signor Amodio Pasquale 118, il signor Del Clemente Achille 30; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si venne al ballottaggio, il quale ebbe

luogo il giorno 31 dello stesso mese tra i signori Cutinelli ed Amodio, il primo dei quali ottenne voti 173, il secondo 125, laonde, non essendovi stato reclamo di sorta, venne proclamato a deputato il marchese Gioacchino Cutinelli.

Il IX ufficio esaminati i documenti mandati, non ha trovato nessun reclamo degli elettori. Solo vi sono due schede, le quali erano in contestazione, di cui l'una fu dichiarata valida, l'altra non valida. Però l'ufficio non se ne fece carico, perchè non altererebbero menomamente il risultato dell'elezione.

L'unica cosa che si può osservare è che una delle sezioni non mandò, come è d'uso, l'attestato che sia stato affisso il catalogo degli elettori. Però anche su questo punto non essendo stato fatto nessun reclamo, si è creduto di potervi passar sopra.

Un'altra osservazione che mi è obbligo di fare è questa: che quando si fece lo spoglio generale dei voti alla sezione principale di Matera venne osservato che i verbali delle varie sezioni secondarie non furono portati dai presidenti delle dette sezioni, ma vennero mandati, perchè le strade erano infestate dal brigantaggio. Ma anche su questa circostanza nessuno ha reclamato, e non risultando che il signor Cutinelli sia impiegato, nè che vi sia alcun altro impedimento il quale possa escluderlo dal rappresentare la nazione, così fatte queste riserve, l'ufficio IX col mezzo mio vi prega di convalidare la elezione del collegio di Matera, seguita nella persona del marchese Gioacchino Cutinelli.

MASSARI. L'onorevole relatore della Commissione ha fatto delle riserve sulle qualità dell'eletto. Io però posso assicurare la Camera che il marchese Gioacchino Cutinelli è proprietario, non sostiene nessun pubblico ufficio ed ha l'età prescritta dalla legge elettorale.

Quindi la Camera può approvare la sua elezione senza riserva di sorta alcuna.

SANSEVERINO, relatore. Già l'ufficio aveva riconosciuto non essere il Cutinelli impiegato, e solo per regolarità vi feci a nome del medesimo le dette riserve.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'elezione del collegio di Matera s'intenderà approvata.

(È approvata).

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco essendo obbligato per necessità di famiglia di ritornare al luogo natio, chiede un congedo di quindici giorni.

Il deputato Carletti-Giampieri, per urgenti affari di famiglia domanda del pari un congedo di un mese.

Il deputato Prospero, per motivi di famiglia, anche esso impetra un congedo di quindici giorni.

Il deputato Scotti-Galletta chiede gli sia prolungato d'un mese il congedo, non avendo recuperata la salute.

(Questi congedi sono accordati).

MARSICO. Prego la Camera di dichiarare l'urgenza per la petizione 9229. In essa il parroco Francesco Talarico, da Scigliano, invoca dalla Camera i provvedimenti per essere indennizzato dei danni che ha patito come danneggiato politico e domanda pure che sia migliorata la sua congrua.

Signori, il parroco Talarico è un distinto ecclesiastico, liberale di vecchia data, fu segno delle ire borboniche per le sue politiche opinioni, e soffrì carcere, attendibilità ed altre vessazioni, per le quali cose si ebbe gravi danni.

Il signor Talarico, probo e modesto qual è, non fu nel numero di quelli che mutato Governo si fecero avanti a chiedere impieghi e compensi, ma per tale ragione io credo specialmente che meriti la considerazione del Governo.

(È dichiarata d'urgenza).

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE: 1° CAMBIO DEI TITOLI DI RENDITA PUBBLICA; 2° RISCATTO DEI FEUDI IN SARDEGNA; 3° LITE CON LA CITTÀ DI CAGLIARI; 4° MAGGIORI SPESE.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro, per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera le seguenti proposte di leggi già state votate nell'altro ramo del Parlamento: una è per la convalidazione del decreto 11 gennaio 1863, della proroga alla presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio: l'altra è per la emissione di una rendita per soddisfare al prezzo di riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna: la terza è per la convenzione relativa a transazione di lite con la città di Cagliari: la quarta per l'autorizzazione di maggiori spese sui bilanci 1860-61 del Ministero dell'interno e sul bilancio 1862 dei Ministeri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE ASPETTATIVE, DISPONIBILITÀ E CONGEDI DEGLI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle aspettative, disponibilità e congedi degli impiegati.

Si è votato l'articolo 17 del progetto di legge. Si sono fatte due proposte: una dell'onorevole Mancini, l'altra dell'onorevole Mordini.

Il primo iscritto è l'onorevole Mancini, il quale ha presentato il seguente articolo addizionale:

« Le disposizioni transitorie della presente legge saranno anche applicabili alle soppressioni di uffici che potranno aver luogo posteriormente alla sua promulgazione, quando siano conseguenza della uni-

TORNATA DEL 30 GIUGNO

ficazione politica ed amministrativa del regno d'Italia. »

L'onorevole Mancini ha la parola per isvolgere la sua proposta.

MANCINI. Io non ho che brevi considerazioni a sottoporre alla Camera.

La ragione della proposta mi sembra evidente.

Qual è il motivo per cui la Commissione, ed oramai la Camera co' suoi voti, ha creduto di distinguere le future disponibilità da quelle anteriori alla legge, alle quali debbano applicarsi le disposizioni transitorie della legge medesima?

È manifesto essersi creduto che quel cumulo d'impiegati in disponibilità che si trovano in tale condizione per una conseguenza della unificazione politica, legislativa ed amministrativa dei sette Stati che prima componevano l'Italia, meritasse certi riguardi che non può esservi ragione di accordare per l'avvenire a quei casi di disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di ruoli organici che, oltre ad essere necessariamente rari nell'organismo ordinario di uno Stato, rappresentano d'altronde l'esercizio di quella onnipotenza che non può essere negata all'autorità legislativa nella opera di progressiva e continua riforma di pubblico ordinamento.

Ora io ho domandato a me stesso: questa unificazione politica, legislativa ed amministrativa d'Italia è dessa così condotta a termine, che oramai esattamente corrisponda al testè enunciato concetto il primo articolo delle disposizioni transitorie, per cui sarebbe ristretta la loro applicazione alle sole disponibilità anteriori alla legge presente? Ed agevolmente ho dovuto riconoscere che no. Basterebbe considerare che in Napoli esiste ancora un supremo Consiglio amministrativo, il quale è destinato a perire, colla istituzione di un Consiglio di Stato italiano, potrei anzi dire che la stessa legge già proposta dal Ministero sul contenzioso amministrativo, e che è in istudio presso la Camera, sembra escludere che esso possa sopravvivere; vi è parimente un Consiglio di Stato in Toscana; credo che qualche cosa di simile sia ancora a Parma; vi è pure una sezione del contenzioso della Corte dei conti rimasta per breve tempo in Napoli ed in Palermo, ma per legge è già stato statuito espressamente che in tutto il regno esisterà una sola Corte dei conti, e quelle temporanee giurisdizioni cesseranno di funzionare colla promulgazione della legge anzidetta che sopprimerà il contenzioso amministrativo, e perciò non potranno ancora continuare che per alcuni mesi a sussistere.

Laonde è certo, o signori, che fra alcuni mesi coloro i quali fanno parte di questi corpi sono destinati inesorabilmente a passare allo stato di disponibilità, e che saranno sacrificati anch'essi al grande principio della unificazione politica ed amministrativa della patria comune.

Sarebbe perciò evidente ingiustizia trattare i membri di somiglianti corpi con una regola diversa da quella stabilita ed applicata per tutti coloro i quali

si trovano oggi per la stessa causa nella condizione di disponibilità; altrimenti la legge farebbe dipendere un così diverso trattamento da una pura accidentalità, indipendente dal volere di codesti funzionari, cioè dall'essersi ritardata per alquanti mesi la soppressione di quelle istituzioni pei bisogni del pubblico servizio, e prolungata, per così dire, la loro lenta agonia, il che basterebbe ad assoggettarli alle norme assai meno favorevoli prescritte nella prima parte della legge, invece che a quelle transitorie formulate nella seconda.

D'altronde io considerai di lieve aggravio ed importanza queste scarse reliquie, dirò così, di istituzioni che sono già nell'opinione generale del paese e del Parlamento condannate a perire, sì che non occorre alcun preponderante motivo finanziario a far violare il principio innanzi esposto, ed a farne respingere l'applicazione, malgrado l'evidente parità di titolo e di ragione.

Per tali motivi io propongo l'articolo, in virtù del quale rimarrebbe stabilito che le disposizioni transitorie di questa legge le quali concedono, oltre il godimento dell'intero assegno per un anno, il godimento della metà dello stipendio ne' tre anni successivi, saranno applicabili anche ai membri delle sezioni del contenzioso amministrativo, delle Corti dei conti di Napoli e di Palermo, del Consiglio amministrativo di Napoli, e de' Consigli di Stato di Firenze e Parma, e de' corpi analoghi i quali saranno soppressi posteriormente alla promulgazione della presente legge, quando la soppressione sia conseguenza dell'unificazione politica ed amministrativa del regno d'Italia.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se accetta questa proposta.

DE BLASII, relatore. Ebbi ieri occasione di esprimere per quali motivi la Commissione si indusse ad introdurre nelle disposizioni transitorie di questa legge il principio di facilitare in via straordinaria quegli impiegati, i quali diggià si trovano collocati in disponibilità.

Ora mi restringo a rammentare alla Camera che le principali ragioni furono queste: si considerò che si trattava di una molto grande massa d'impiegati già posta in disponibilità; si considerò che questa grande massa fu posta in disponibilità per effetto di disposizioni prese in momenti difficili, sotto la pressione di gravi avvenimenti politici, e quindi non ponderata abbastanza sotto il rapporto della giustizia e dell'imparzialità; si considerò principalmente ciò che si è già lamentato più volte, cioè che l'occasione di queste collocazioni a disponibilità mancò per una parte dello Stato, e costituì quindi una disuguaglianza di condizioni a danno delle altre parti.

Tutte queste considerazioni indussero la Commissione a riconoscere l'opportunità di proporre all'approvazione della Camera delle disposizioni transitorie, per virtù delle quali la condizione di questa massa di

impiegati già collocati in disponibilità fosse privilegiata d'alquanto.

Se noi però volessimo ora estendere lo stesso privilegio anche a beneficio di quelli che dovranno in avvenire collocarsi in disponibilità, verremmo al certo a far cosa inopportuna e non sussidiata da alcuna plausibile ragione.

Lo stesso onorevole Mancini vi diceva poc' anzi che non si tratterà più ormai di mettere in disponibilità una gran massa d'impiegati. Ed io aggiungerò (e spero che nessuno dei ministri vorrà contraddire quello che io asserisco) che venendosi a novelle disponibilità, si avrà principalmente gran cura a che gl'interessi parziali delle provincie in queste novelle collocazioni sieno mantenuti salvi e fra loro equilibrati al possibile.

Ma io aggiungerò anche un'altra riflessione: queste novelle collocazioni a disponibilità per virtù di soppressioni di uffici o di restrizione di piante organiche, certo avranno luogo a fine di ottenere delle economie necessarie alla finanza dello Stato; ora, se colle disposizioni transitorie che si vorrebbero anche alle nuove disponibilità estendere, queste economie si riducessero a poca cosa, allora non varrebbe la pena di farle, e noi certo precluderemmo almeno in parte allo Stato uno dei più efficaci modi di riequilibrare le dissestate finanze.

Per tutti questi motivi io credo che non possa esser accolto il nuovo articolo proposto dall'onorevole Mancini. Osservo inoltre che, essendosi già votati gli articoli di questa legge che dovranno regolare le future disponibilità, noi verremmo con questo articolo a tornare nuovamente sulle disposizioni votate, ed a derogarle; quindi non è senza ragione che vi propongo anche la questione pregiudiziale avverso l'articolo dell'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se l'articolo proposto dall'onorevole Mancini è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

Voci. Si è proposta la questione pregiudiziale.

DE BLASIS, relatore. La ritiro.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo proposto dal deputato Mancini è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è respinto).

Viene ora un altro articolo proposto dall'onorevole Mordini così concepito:

« Le presenti disposizioni transitorie si applicheranno a quegli impiegati che dopo la promulgazione di questa legge saranno messi in disponibilità per effetto del riordinamento del lotto. »

L'onorevole Mordini ha la parola per isvolgere la sua proposta.

MORDINI. Io spero che la mia proposta possa trovare nella Camera migliore accoglienza di quella dell'onorevole Mancini, ed io la faccio anche a rischio di passare doppiamente reazionario come è piaciuto all'onorevole Sella chiamare i deputati che hanno soste-

nuto idee e pensieri contrari a quelli della Commissione.

Il principio che ha informato le disposizioni transitorie è stato quello di correggere e di temperare il carattere rigoroso delle massime generali e permanenti a beneficio degli impiegati disponibili *attualmente*. Questo principio è giusto in sè stesso, non ne disconvegno, ma non mi pare poi giusto nella sua limitazione, soprattutto relativamente agli impiegati del lotto.

La Camera ha deliberato alcuni giorni fa sopra il riordinamento del lotto; ora io credo che nella mente stessa della Camera, e nello stesso ordine logico delle sue idee, gli impiegati del lotto che verrebbero ad essere collocati quanto prima in disponibilità nelle provincie meridionali debbano fin d'ora venir considerati come disponibili. La Camera diede infatti prova manifesta che tale era il suo concetto quando avendo due progetti di legge da discutere in via d'immediata continuazione, quello cioè sulle disponibilità e sulle aspettative e quello sul riordinamento del lotto, accordò la preferenza al secondo, e venne di questo modo a dire che gl'impiegati del lotto nelle provincie meridionali si troverebbero contemplati nelle disposizioni transitorie della legge sulle disponibilità.

Io non so che cosa potrà accadere. Può accadere che la legge sul riordinamento del lotto sia pubblicata prima della legge che stiamo attualmente discutendo, e allora la mia proposta sarebbe inutile, ma potrebbe verificarsi anche il caso contrario; parmi quindi sia obbligo nostro di prevedere e di provvedere.

E qui non posso fare a meno di raccomandare vivissimamente alla Camera gli impiegati del lotto che nelle provincie napoletane e a Palermo sono proprio retribuiti meschinamente.

Mi piace altresì di osservare che questi impiegati crebbero, per così dire, e vissero nella persuasione che il loro impiego fosse una proprietà, che furono buoni patrioti, questo so di certa scienza, che lavorarono alacremente pel trionfo della rivoluzione, che concorsero pieni di fiducia e di speranza al plebiscito. Ed è veramente un singolare destino, o signori, che mentre essi votavano con tanto trasporto in favore dell'unità italiana, e deponavano nell'urna la loro scheda col sì, venissero da sè stessi, per così dire, a sottoscrivere la condanna per la perdita del più prezioso bene della loro vita!

Lascio che la Camera pesi nella sua coscienza queste considerazioni, che mi sembrano e sono veramente gravi, ed aspetto che essa accolga benignamente la mia proposta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'articolo?

SELLA. La Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mordini. Essa crede che sarebbe pericoloso l'adottarlo, imperocchè vorrebbe in primo luogo esaminare quali di questi funzionari addetti all'amministrazione del

TORNATA DEL 30 GIUGNO

lotto debbano veramente considerarsi come impiegati e quali no.

In secondo luogo poi la Commissione osserva che, avendo testè la Camera respinta la proposizione generale fatta dall'onorevole deputato Mancini, la quale tendeva ad estendere il favore delle disposizioni transitorie non soltanto a quelli che vennero posti in disponibilità prima della promulgazione della legge, ma anche agl'impiegati che vennero posti in questa condizione dopo la promulgazione della legge, egli è evidente che la Camera non sarà disposta ora a fare un'eccezione particolare in favore degl'impiegati addetti all'amministrazione del lotto, contraddicendo in questo caso speciale la votazione testè fatta sopra il principio generale sollevato dall'onorevole Mancini.

Quindi la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Mordini.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Mordini è appoggiata.

(È appoggiata).

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, la Camera la respinge).

Si passa alla discussione dell'articolo 18.

« Fino a tutto il 1868 i due terzi dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità a seconda della relativa loro attitudine da qualunque Ministero dipendano.

« Fra i medesimi saranno preferiti quelli che già prestassero l'opera loro in qualche amministrazione dello Stato. »

Prima che incominci la discussione, debbo dire che è stato proposto un emendamento dall'onorevole Cortese, il quale consisterebbe nel sostituire le parole: *fino a tutto il 1867*, invece del 1868.

È presente il deputato Cortese?

Voci. No, non è presente.

CAPONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima domando se è appoggiato.

CAPONE. Scusi, permetta che esprima il concetto dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ma il proponente non è qui per sostenerlo.

CAPONE. Lo ripropongo io.

PRESIDENTE. Allora se lo fa proprio?

CAPONE. Lo fo proprio per dichiarare il concetto che ebbe l'onorevole mio amico il deputato Cortese. Allorchè propose questo emendamento, egli lo fece unicamente per mettere in rapporto le disposizioni di questo articolo coi sei mesi e gli altri termini proposti dalla Commissione, allorchè volle allontanarsi dal testo votato dal Senato.

Ma dopo la critica fatta di queste proposte dall'onorevole Mancini, e dopo la modificazione già da noi votata ieri, per la quale si è ritornato al testo primitivo, l'emendamento proposto dall'onorevole Cortese non ha più ragione di essere. Per conseguenza va ritirato. Ecco quello che volevo io dichiarare.

Voci. L'ha fatto proprio per ritirarlo? (*Risa*)

CAPONE. Sì, per dire le ragioni della proposta e del motivo che me la fa ora ritirare.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di San Donato.

DI SAN DONATO. In verità le mie proposte sono state così sentenziate dalla Commissione, che quasi quasi rinuncierei ad ogni speranza; se non che mi fo coraggio per domandarle se volesse almeno permettere una frase che qualifica più specialmente gl'impiegati che si trovano posti in aspettativa od in disponibilità.

Io accetto l'articolo della Commissione dove è detto:

« Sino al 1868 i due terzi dei posti, ecc., saranno conferiti secondo la loro attitudine. »

Solo vorrei che si aggiungesse: *e secondo il loro grado.*

Vedo già che il signor ministro dell'interno fa dei segni negativi; io lo prego di andar persuaso che io fo questa correzione con perfetta cognizione di causa, perchè io so di certa scienza essere accaduto che moltissimi impiegati dei soppressi dicasteri sono stati messi in aspettativa perchè non volevano essere collocati in un grado inferiore; ed è per ciò che, piuttosto di perdere il grado che secondo la legge loro toccava, hanno preferito rimanere in aspettativa od in disponibilità, e così non iscapitare dalla posizione che competeva loro.

È cosa notoria che moltissimi ufficiali di carico degli antichi Ministeri di Napoli e di Sicilia sono stati conservati in attività e riconosciuti col grado di capi di sezione, altri invece lo furono col grado di segretari di prima classe.

Ora io vi domando: se voi voterete questo articolo qual è proposto dalla Commissione senza il mio emendamento, chi vi garantirà che domani mattina l'onorevole ministro Minghetti non venga su prendendo un impiegato qualunque di un Ministero e facendone un bidello? (*ilarità*)

MICHELINI. E perchè no?

DI SAN DONATO. Egli loro dirà: voi siete un impiegato in aspettativa, io ho l'obbligo di darvi un posto, è vacante quello di bidello a quel tal Ministero, andate a fare il bidello.

In forza di questo articolo l'impiegato che, a mo' di esempio, in Napoli era un ufficiale di carico od un capo di ripartimento, deve accettare il posto di bidello; se no, è legalmente destituito.

Nè io mi fo ragione a comprendere perchè la Commissione ed il Ministero non debbano accettare questo mio emendamento, anzi piuttosto schiarimento, poichè non fa che spiegare ciò che ha voluto dire la Commissione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Di San Donato è appoggiato.

(È appoggiato).

DE BLASIS, relatore. L'onorevole Di San Donato si doveva poc'anzi di essere stato disgraziato colla Commissione.

Io credo che egli non abbia punto motivo di dolersi della Commissione, la quale in molte cose ha spontaneamente fatto a pro degl'impiegati fuori attività più di quello che l'onorevole Di San Donato chiedeva. Il presente caso ne sia una prova.

Egli ha fatto ora una proposta nell'intendimento di favorire questi impiegati, ed ha chiesto che nel richiamarli in attività si tenga conto anche del loro grado. Ebbene, quando noi abbiamo assegnato agl'impiegati in disponibilità un determinato numero di posti vacanti, abbiamo appunto inteso di parlare di posti corrispondenti al loro grado.

Gli esempi da lui citati d'impiegati disponibili, costretti ad accontentarsi di posti inferiori, prova per lo appunto quanto sia favorevole ad essi questa legge contro la quale l'onorevole Di San Donato ha fatto un'opposizione così ostinata e viva. Per virtù di questa legge infatti i ministri ormai non solo non potranno nominare bidello un impiegato, ma non potranno neppure rifiutare all'impiegato disponibile di un grado qualunque la reintegrazione in un posto vacante dello stesso grado. Dico adunque che l'emendamento dell'onorevole Di San Donato è perfettamente inutile, poichè rimane ben inteso, per virtù degli articoli di questa legge da noi proposti e dalla Camera votati, che i disponibili hanno diritto ad essere reintegrati in un grado uguale a quello che prima occupavano.

Se poi il disponibile stesso troverà la sua convenienza ad accettare un posto di grado inferiore, sarà bensì padrone di farlo, ma non potrà esservi costretto.

Ecco infatti l'articolo 9 già votato come è concepito:

« Gl'impiegati in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio ed anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità.

« Eguale trattamento sarà usato agl'impiegati quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso. »

MICHELINI. L'onorevole San Donato siede più verso la sinistra di quello che segga io. Ebbene, sia detto con sua buona pace, io sono di lui più democratico. (*ilarità*) Del resto non è questa la sola anomalia che si è manifestata nella discussione di questa legge.

Avendo per lungo tempo appartenuto all'opposizione nel Parlamento subalpino, e non ignaro delle consuetudini parlamentari degli altri Stati, retti costituzionalmente, credo di non andare errato affermando essere ufficio della Sinistra opporsi alle spese nell'interesse dei contribuenti. Ebbene, il Ministero, avendo presentato una legge di economia, la Sinistra avrebbe dovuto trovare insufficienti quelle economie e proporre delle maggiori. Questo sarebbe stato il suo ufficio. Ma, durante tutta questa discussione, poco curandosi della miseria dei contribuenti che noi rappresentiamo, difendendo diritti che non esistono, la Sinistra si è opposta alle economie.

Ora poi, uno dei principali membri della Sinistra fa una proposta, che mi pare poco democratica, invocando non so quale distinzione di gradi.

Io vorrei che tutti i cittadini passassero da uno ad altro impiego, secondo le esigenze del pubblico servizio, senza badare se sia superiore od inferiore, perchè è sempre onorevole il prestar l'opera a pro della patria, purchè si faccia con nobili intendimenti, e non per avidità di lucro o per ambizione. Perchè, a cagione di esempio, il ministro dell'interno non potrebbe diventare prefetto od anche sotto-prefetto? Così la pensavano gli antichi Greci e Romani, che di dignità personale e di amore della patria molto s'intendevano: i consoli, terminato il consolato, non isdegnavano esercitare cariche molto meno importanti.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Di San Donato?

DI SAN DONATO. Insisto per una semplicissima ragione.

PRESIDENTE. La prego di osservare che a norma dell'articolo 26 del regolamento, se fu frainteso, le posso dare la parola; ma se fu inteso bene, e combattuto, non gliela potrei concedere.

DI SAN DONATO. In fatto fui frainteso.

L'onorevole deputato De Blasiis dice che va senza dirlo, che gl'impiegati in aspettativa possono essere richiamati col grado ch'essi rivestivano. Io però ho notato un atto negativo del ministro dell'interno, quando io pronunziai le mie parole in appoggio di questa massima.

Se l'onorevole ministro dell'interno, o il presidente del Consiglio mi dice che non fa bisogno che io introduca questa parola in questo articolo, io sono prontissimo a ritirarla.

In quanto all'onorevole Michelini che mi ha fatto un trattato inaspettato di liberalismo e di democrazia, e che io accetto con le debite riserve, mi permetto di rispondergli quello che dissi già all'onorevole Sella che attaccò vivamente la Sinistra perchè combatteva questa legge, che, cioè, se invece di 8,000, ripeto le frasi già dette, fossero 80,000 quegli impiegati, ma che questi impiegati fossero ugualmente ripartiti fra tutte le provincie d'Italia può essere sicuro l'onorevole Michelini che noi avremmo votata la legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo.

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro per l'interno.

PERUZZI, ministro per l'interno. Nel solo intento che non sia frainteso quel segno negativo al quale l'onorevole Di San Donato ha dato tanta importanza, ho presa la parola per dire che io ho creduto di fare quel segno negativo in quanto che non mi pareva che quest'aggiunta dell'onorevole Di San Donato fosse opportuna, e in quanto che io non mi sentissi disposto ad accettarla.

Non feci però quel cenno perchè io fossi in un concetto diverso da quello che fu esposto dall'onorevole De Blasiis, giacchè io credo che nella legge si sia abbastanza provveduto all'articolo 9, e che questa disposizione essendo relativa all'attitudine si riferisca piuttosto alla diversità d'ordine di amministrazione nella

TORNATA DEL 30 GIUGNO

quale devono esser messi gli impiegati. In esse articolo si provvede a che, per esempio, non sia messo un impiegato di pubblica sicurezza a fare l'ingegnere, perchè si dee aver riguardo non alla diversità d'ufficio, ma all'attitudine speciale degli impiegati.

Quanto poi al grado, com'è d'altra parte naturalissimo, non c'è una comminatoria, ma non sarà mai il caso che venga offerto ad un impiegato un grado diverso da quello che aveva prima di esser messo fuori di attività.

Del resto per confortare quello che ha detto l'onorevole De Blasiis, farò osservare come accade, ed accade anche a me, che, per esempio, degli impiegati in disponibilità hanno essi stessi sollecitato di essere ricollocati in servizio in un grado inferiore a quello che occupavano avanti, e ci possono essere delle circostanze, per esempio, di località, rispetto alle quali torni più a conto ad un impiegato di essere collocato in un grado inferiore in una data località piuttosto che in un grado superiore in un'altra. Io ho avuto un preferito in disponibilità il quale di buonissimo grado ha accettato di essere consigliere di prefettura, e me ne ha ringraziato.

Ora voleva osservare all'onorevole San Donato che la sua proposta è piuttosto ristrettiva, come lo notava altresì l'onorevole De Blasiis, di quello che favorevole alla condizione degli impiegati. Nella pratica poi è una questione di equità, alla quale quando si mancasse sarebbe cosa troppo enorme perchè dovesse sfuggire al giudizio severo del paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

CRISPI. Domandai la parola.

PRESIDENTE. Su quest'articolo?

CRISPI. Sì.

BERARDI. Fu ritirato.

CRISPI. (*Rivolto al deputato Berardi*) Lo ha ritirato? Allora ne propongo un altro.

PRESIDENTE. Parli.

CRISPI. Noi abbiamo votato nell'articolo precedente che agli impiegati i quali sono in disponibilità, nei casi eccezionali in cui si trova il paese, si dia per il primo anno l'intero stipendio e per tre anni successivi un assegno proporzionato al tempo del loro servizio. Con siffatti provvedimenti cotesti impiegati andranno sino al 1867 sussidiati dallo Stato per campare la vita. Ora coll'articolo 18 si concede loro un altro anno colla speranza di essere collocati...

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

CRISPI... e si dice:

« Fino a tutto il 1868 i due terzi dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità, » ecc.

E qui io domando: dopo il 1868 se avanzeranno degli impiegati in disponibilità volete loro togliere anche il beneficio che, se ci sono posti vacanti, loro vengano conferiti?

Si dirà forse che dopo il 1868 impiegati in disponibilità non ve ne saranno più. E chi lo sa? Nessuno ce

lo garantisce; ne possono esistere, e se esistessero, perchè non dare ai medesimi la preferenza, anzichè collocare negli uffici dello Stato individui i quali non vi hanno nessun diritto?

Vede la Camera, e vede anzitutto l'onorevole Sella, che conosce la primitiva redazione di questo articolo fatta dalla Commissione creata da lui, che l'articolo 18 in discussione è difettoso.

La Commissione, alla quale ho accennato, fu più liberale e più previdente; essa aveva disposto che fino a tutto il 1870 fosse dato agli impiegati in disponibilità il diritto di essere preferiti per tre quinti nelle nomine a farsi nelle varie amministrazioni dello Stato. Poscia soggiungeva in uno speciale alinea che dopo il 1870 questo diritto si restringesse ad un terzo dei posti. Qui non fu messo alcun limite, giacchè questo debbe essere il giorno in cui la massa degli impiegati in disponibilità finirà per essere collocata.

Quindi io vengo a pregare la Camera di voler ammettere che l'articolo 18 sia cambiato e che venga disposto nel modo che ho testè accennato. La Camera vedrà benissimo che con questa disposizione le finanze dello Stato non vengono nulla a patire, imperocchè sino al 1867, cioè per quattro anni, gli impiegati che sono oggetto degli articoli transitori, avranno un emolumento a carico della nazione; poscia non riceveranno più nulla, ed io quindi chiedo che venga solamente loro allungata la speranza di essere collocati. La speranza non ha alcun capitolo nel bilancio dello Stato.

Posto ciò, desidero che l'articolo sia scritto così:

« Fino a tutto il 1870 i due terzi dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati posti in disponibilità da qualunque Ministero dipendano, preferendo in parità di condizione quelli tra essi che già si trovino provvisoriamente in servizio, o che da più lungo tempo siano stati posti in disponibilità. »

« Dopo il 1870 la suddetta proporzione sarà ridotta ad un terzo. »

SELLA. Domando la parola.

Per verità mi meraviglio come l'onorevole Crispi faccia proposte di questo genere.

Io credeva ch'egli avesse assistito a tutta la discussione, ora invece mi accorgo che non ha neppur tenuto dietro a quello che si è votato.

Infatti l'onorevole Crispi propone che sia fino a tutto il 1870 riservata una porzione dei posti vacanti, che determina, credo, nei tre quinti...

CRISPI. Nei due terzi.

SELLA. Nei due terzi; va bene.

Che poi passato il 1870 questa proporzione sia ridotta ad un terzo.

Io prima di tutto osserverò che l'onorevole Crispi è in errore allorquando crede che, passati questi quattro anni per cui gli impiegati attualmente in disponibilità vengono in virtù di questa legge considerati come tali, e ricevono durante il primo anno l'intero soldo, e passato il primo anno, nei tre anni che seguono, o la metà

od il terzo del loro soldo, secondo che hanno più o meno di dieci anni di servizio, è in grave errore, ripeto, se crede che questi impiegati conservino questa qualità, ed abbiano diritto a far valere ad alcun impiego. Passato questo termine, questi impiegati sono nella stessa posizione in cui sono nel caso ordinario gl'impiegati in disponibilità dopo decorsi due anni, cioè sono considerati come se avessero cessato di far parte dell'amministrazione.

Quel termine dell'anno 1868 di cui qui si parla veramente non può riguardare gl'impiegati che sono oggi in disponibilità, o che lo saranno quando la legge verrà ad essere promulgata.

Io voglio supporre che la legge sia promulgata al fine del 1863. Al termine del 1867 gl'impiegati che saranno in disponibilità al momento della promulgazione della legge o saranno stati collocati, oppure saranno considerati come cessanti dal far parte dell'amministrazione. Si estende tuttavia la disposizione di quest'articolo a tutto il 1868 per la considerazione, che non essendo ancora terminata l'unificazione, può avvenire che gl'impiegati di altre amministrazioni siano e nel 1863, e nel 1864, e nel 1865, e nel 1866 stesso, vengano ad esser posti in disponibilità, in guisa che vi possa essere anche allora una certa quantità d'impiegati disponibili più grande dell'ordinario da collocare in ufficio.

CRISPI. Domando la parola.

SELLA. Si è adunque indicato il 1868 per estendere il beneficio della legge anche a questi impiegati che venissero ad essere posti in disponibilità dopo la promulgazione della legge.

La Commissione non crede che si debba andare sino al 1870 per varie considerazioni. Prima di tutto presume la Commissione che l'unificazione si farà sollecitamente, cosicchè non si aspetterà il 1870 ad aver unificato le varie amministrazioni del regno. La Commissione crede poscia che si debba andare guardinghi nell'estendere di troppo queste disposizioni per queste semplici considerazioni, ed è che quest'articolo costituisce un onere non piccolo per le amministrazioni, e viene a limitare non poco la responsabilità ministeriale. Io vorrei ingannarmi, ma reputo che l'applicazione di quest'articolo porterà un serio imbarazzo al Ministero.

Infatti, o signori, è presto detto che si riserbano i due terzi dei posti vacanti per darli agli impiegati in disponibilità.

Per il principio non darà luogo a difficoltà. Vengono ad essere vacanti, per esempio, tre posti di capi di divisione in un Ministero; or bene, al principio forse non sarà tanto malagevole il cercare dei funzionari di attitudine sufficiente per poter coprire questi posti resi vacanti; ma a misura che si andrà innanzi, può benissimo avvenire che siano resi vacanti dei posti, e che si stenti assai, e che non vi siano impiegati in disponibilità, e se vi sono, si trovino troppo provetti di età, od anche poco capaci, i quali, per questa ultima ragione rimasero dimenticati senza che se ne traesse partito.

Io, per parte mia, non giudico che sia vantaggioso al servizio pubblico (perchè prima del vantaggio dell'individuo vuolsi badare alle esigenze del servizio pubblico) lo estenderlo fino oltre il 1868.

Io diceva che l'onorevole Crispi non aveva prestato attenzione a quanto si era qui detto; ed invero egli vorrebbe che, passato il 1870, corrispondente al nostro 1868, egli vorrebbe che il numero dei posti che si lascierebbero disponibili a favore degli impiegati in disponibilità fosse il terzo.

Or bene, se egli legge l'articolo 10, troverà che già fu ammesso che la metà, non il terzo dei posti vacanti in ogni amministrazione verrà conferito ad impiegati in disponibilità. La Commissione ravviserebbe prima di tutto affatto superflua non solo, ma in perfetta contraddizione con quello che fu già votato l'ultima parte della proposta Crispi; in secondo luogo essa ravviserebbe poco utile per gl'impiegati stessi quella proposta di estendere il beneficio dell'articolo 20 a tutto il 1870, e pericolosa poi per il pubblico servizio, nel quale non bisogna vincolare soverchiamente la responsabilità del Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Crispi.

CRISPI. L'onorevole Sella è in un equivoco, ed il suo equivoco mi dà ragione del perchè abbia detto che io non sia stato attento alla discussione di questi ultimi giorni: non a me deve imputarsi la disattenzione; fu egli invece che non è stato attento a quanto testè ho detto.

Io ricordai alla Camera che agl'impiegati in disponibilità si concedono un anno di stipendio, tre anni di sussidio, e poscia un anno di sola speranza.

SELLA e DE BLASIIS, relatore. No! no!

CRISPI. Si dà loro un anno, fino al 1868, per attendere ad essere collocati in uno dei posti...

DE BLASIIS, relatore. Legga la relazione, lo spiega.

CRISPI. (Con calore) E siamo sempre colla relazione! La relazione non è legge.

DE BLASIIS, relatore. Ma spiega il concetto della legge.

CRISPI. Mi perdoni: noi votiamo leggi. La legge resta, va al Senato, è sanzionata dal Re, ma non riceve la stessa autorità la relazione dell'onorevole De Blasiis, la quale, per quanto sia lucidissima, sapientissima, degna di tutti gli elogi, tuttavia è condannata a perire.

Dunque si dà un anno, fino al 1868, da sperare...

SELLA. Ma no!

CRISPI.... sissignore, un anno fino al 1868 senza alcun sussidio e con la sola speranza di essere collocati.

L'onorevole Sella risponde, che io dimenticai l'articolo 10. Ma l'onorevole Sella non ricorda che dall'articolo 13 al 18 non vi sono che disposizioni transitorie per una classe speciale d'impiegati messi in disponibilità. L'articolo 10 parla di eventualità future e non contempla i casi per le soppressioni di uffici avvenute in conseguenza della costituzione dell'unità d'Italia. Se mai dopo il suo articolo 18 l'onorevole Sella mettesse, per esempio, un'alinea così concepito: « salvo il

TORNATA DEL 30 GIUGNO

diritto che viene a questi impiegati dall'articolo 10, » allora comprenderei la sua risposta, ma fino a che non siano con siffatta o simile disposizione tutelati i diritti degl'individui, i quali sono oggetto degli articoli transitorii, l'onorevole Sella preferisce l'equivoco, nel quale credo che egli voglia altresì far cadere la Camera.

Io sono rimasto attento alla discussione, e sono rimasto più che attento ai discorsi che l'onorevole Sella ha pronunziato in occasione di questa legge. I suoi argomenti non mi persuadono, ed in ciò non alludo al principio politico perchè omai è sanzionato che noi, che siediamo in questo lato della Camera, siamo reazionari, ed egli è progressista, anzi è democratico, per usare la frase dell'onorevole Michelini, che parteggia per lui. Tuttavia noi amiamo restare reazionari per la giustizia e non gl'invidiamo ch'ei sia democratico per l'ingiustizia.

SELLA. Io non stimo della mia dignità rilevare queste frasi di giustizia od ingiustizia, e vengo senz'altro alla materia.

Quest'articolo 20 stabilisce che fino a tutto il 1868 i 315 dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità; non dice nè più nè meno, e vuol quindi essere preso per sè come un articolo il quale contemplando questo caso, che oggi vi siano molti impiegati in disponibilità, che domani ve ne saranno ancora (imperocchè per l'unificazione nuove soppressioni d'uffici possono avvenire), vincola il Ministero a far sì che parecchi di questi impiegati in disponibilità possano trovare stabile collocamento.

Se una dimostrazione occorreva oltre la semplice lettura dell'articolo stesso per provare che quest'articolo vuol essere preso proprio in questo senso letterale che ho indicato, credo però che basti questo semplice ragionamento.

L'articolo 10 determina che in casi normali una metà dei posti vacanti debba rimanere per gli impiegati in disponibilità, e l'articolo 18 stabilisce che i due terzi dei posti vacanti siano destinati a beneficio degl'impiegati in disponibilità.

Ora si vorrebbe forse che questi due terzi di cui parla l'articolo 18 riguardassero gli impiegati d'oggi? Ma se ciò fosse, come ammette l'onorevole Crispi, cioè se quest'articolo 18 riguardasse soltanto gl'impiegati in disponibilità al momento della pubblicazione della legge, ne verrebbe che il Ministero sarebbe posto dalla legge in questa condizione, che i due terzi dei posti vacanti li dovrebbe dare agli impiegati che sono in disponibilità al momento della pubblicazione della legge, e la metà li dovrebbe dare a quelli che fossero in disponibilità per soppressione di ufficio; ed i due terzi e la metà, per quel poco di aritmetica che ho imparato, fanno più dell'unità.

Ognun vede in quale assurdità s'incapperebbe se si volesse coll'onorevole Crispi che l'articolo 18 fosse soltanto applicabile agli impiegati che siano in disponibilità al momento della pubblicazione della legge.

Questo mi dispensa da entrare in maggiori discussioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dal deputato Crispi del seguente tenore:

« Fino a tutto il 1870 i due terzi dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agl'impiegati posti in disponibilità, da qualunque Ministero dipendano, preferendo, in parità di condizione, quelli tra essi che già si trovino provvisoriamente in servizio, o che da più lungo tempo siano stati posti in disponibilità.

« Dopo il 1870 la suddetta proporzione sarà ridotta ad un terzo. »

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti l'articolo 18 del progetto di legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Debbo annunciare alla Camera che la Commissione ha presentato un nuovo articolo...

SELLA. Domando la parola.

Vi sarebbe prima un articolo 19 proposto dall'onorevole deputato Crispi.

PRESIDENTE. Sta bene; verremo prima all'articolo proposto dal deputato Crispi.

La Camera rammenta come ieri, quando si stava per passare alla discussione delle disposizioni transitorie della legge, la Commissione avesse presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Ministero a rivedere ed epurare i ruoli di disponibilità, siccome ha già fatto per quelli di aspettativa, passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole Crispi aveva preso la parola a questo riguardo, ed aveva proposto invece che si facesse un articolo nel quale si traducesse questo concetto o altro somigliante più o meno emendato, secondo che si proponeva egli di fare; e a tal effetto presentò poscia il seguente articolo 19:

« Gl'impiegati che sotto varie denominazioni non sono al presente in attività di servizio per motivi diversi da quelli determinati all'articolo 1° della presente legge, saranno trattati colle norme prescritte negli articoli 13 e seguenti della legge stessa. »

Si era inoltre inteso, consentendolo la Commissione, che presentando l'onorevole Crispi l'articolo da lui indicato, si sarebbero nella debita sede discussi insieme e l'ordine del giorno della Commissione, e la proposta Crispi.

Sarebbe adunque ora aperta la discussione testè accennata.

Domanderò alla Commissione se accetta la proposta dell'onorevole Crispi.

DE BLASII, relatore. La Commissione persiste nel suo ordine del giorno, e non può accettare l'articolo dell'onorevole Crispi.

DI SAN DONATO. Domanderei all'onorevole relatore

che mi spieghi che cosa intende per *aprire i ruoli di disponibilità*.

DE BLASIIS, relatore. Mi spiegherò quando si parlerà di questi.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato, poichè aveva già ieri domandata la parola a questo riguardo, ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Aspetterò che si voti l'emendamento Crispi.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha la parola per svolgere la sua proposta.

CRISPI. Ieri ho annunciato lo scopo che mi faceva proporre quest'articolo 19.

Io non dovrei se non che ritornare sulle mie idee. Lo farò a grandi tratti.

Nelle antiche provincie le aspettative e le disponibilità erano decretate indistintamente per qualunque motivo; non c'erano quelle condizioni speciali per le une e per le altre, siccome abbiamo stabilito nella legge che ancora discutiamo.

Ne viene per conseguenza che al momento in cui questa legge sarà votata ci saranno degl'impiegati in aspettativa, non per ragioni di salute, nè per ragioni di famiglia, come ci saranno altresì degl'impiegati in disponibilità, quantunque l'ufficio al quale essi appartenevano non fosse stato ancora soppresso.

Quello che avveniva nelle antiche provincie, in altro modo avveniva nelle altre parti del regno d'Italia. Nel mezzogiorno, lo ricordai ieri alla Camera, non c'era la frase della collocazione in disponibilità, ma l'altra della collocazione in attenzione di destino.

Anche in questo caso non si dichiarava il motivo pel quale un impiegato era tolto dal servizio attivo. Ora, pubblicata la legge della quale ci occupiamo, che ne avverrà? Quale sarà il modo come debbono essere trattati tutti questi impiegati che non sono in attività di servizio, e che non possono essere collocati in una delle categorie stabilite all'articolo primo della legge stessa?

Volete trattarli come se fossero in aspettativa? Nol potete, giacchè essi sono fuori servizio per tutte altre ragioni che non sono quelle determinate per le aspettative.

Volete trattarli come se fossero in disponibilità? Ma il potere esecutivo, quando verrà all'applicazione, osserverà che la legge non gliene dà l'autorità e dovrà anche respingere questo sistema.

Intanto, siccome fra questi impiegati tolti dall'attività se ne trovano di quelli che lo furono per ragioni politiche e non per esigenze individuali, io non voglio credere che la Camera intenda lasciarli sotto l'arbitrio governativo, o, come si è fatto sin oggi, alla mercè della Commissione di depurazione, della quale testè si parlava.

Parmi atto di giustizia che la Camera stabilisca che quegli individui, i quali non possono classificarsi in una delle categorie determinate dall'articolo primo di

questa legge, siano trattati come coloro cui si riferiscono gli articoli transitorii.

Spero, non dalla Commissione, giacchè le sue idee ci sono abbastanza note, ma dalla Camera, la quale non può aver amore per un sistema anzichè per un altro, ma deve aver amore per la giustizia, spero che l'articolo da me proposto sarà accettato.

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato vuol parlare?

DI SAN DONATO. Se l'articolo proposto dall'onorevole Crispi è accettato, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Crispi sia appoggiata.

(È appoggiata).

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINERVINI. Io pregherei non solamente la Camera, ma anche la Commissione ed il Ministero a ritenere l'articolo proposto dall'onorevole Crispi, e mi varrò per persuadere la Camera degli stessi argomenti che trovo nella relazione della Commissione.

La Commissione vi ha detto che nell'elenco che il Ministero ebbe il carico di presentare alla Camera si trovano degl'impiegati sotto queste categorie: *di dispensato dal servizio*, collo stipendio; *sussidiato*, collo stipendio; *senza collocamento*; *di aggregato a questo o quell'ufficio*; *di aggregato fuori pianta*; *di messo a disposizione*; *di messo al ritiro*; *di messo al seguito*; *di fuori servizio*, *di esuberante*, ecc., ecc.

Ora io domando se tutte queste categorie d'impiegati si trovano con queste diversità, quando voi provvedete unicamente alle disponibilità ed alle aspettative, non avrete provveduto alla loro posizione; e mentre vi arrogate il diritto di ricondurre il Governo a quella giustizia dalla quale dite, ed egli accetta, che si fosse dipartito, lasciate i più colpiti dall'ingiustizia all'arbitrio col vostro contumace ed imperdonabile silenzio. Pensateci!

Prego la Camera a notare, che malamente si giudica sulla *disponibilità* e sull'*aspettativa*, quando si tratta d'impiegati di luoghi dove queste *categorie* erano affatto estranee ed ignote.

E la Commissione quando formolava il suo ordine del giorno, se avesse racchiuso, anche in germe, quello che l'onorevole Crispi vi diceva, io avrei potuto associarmi all'anzidetto ordine del giorno. Ma quando in quello la Commissione parla di depurazione della lista delle sole disponibilità, e non prende pensiero delle varie categorie che ella stessa nella relazione dichiara sussistere, io non potrei associarmi alla sua opinione. Che se ad una dichiarazione di provvedere a tutte quelle altre categorie con che ai precedenti impiegati si fece una posizione incerta, per locare dei novelli ai loro posti, non devenisse tanto la Commissione, che il Ministero, io non potrei acchetarmi a quell'ordine del giorno ed invece debbo sottoscrivermi all'articolo proposto dall'onorevole Crispi: dalla quale opinione recederei solamente qualora, siccome io stimo logico e di dovere

TORNATA DEL 30 GIUGNO

a un tempo, la Commissione rettificasse quell'ordine del giorno in senso da fare giustizia a tutti.

Ma se la Commissione non venisse in questa temperanza, allora non ci sarà altro mezzo di salvare la giustizia che l'articolo proposto dal deputato Crispi, perciò io appoggio l'articolo proposto dall'onorevole Crispi, salvo che la Commissione volesse rettificare, cosa che non oso sperare, quel suo ordine del giorno.

In vero non saprei definire e qualificare codesta durezza, se mai venisse rifiutata la mia proposta. Ad ogni modo avremo da questi banchi propugnato la giustizia, la dignità del Ministero e della Camera, e saremo contenti di avere per noi il giudizio imparziale del paese.

DE BLASIIIS, relatore. Il principale concetto che informa questa legge è di far cessare il disordine amministrativo in cui ci troviamo per effetto delle vicende politiche che abbiamo attraversato, ed il principale beneficio che da essa viene in questo senso è di trovarsi definito nell'articolo 1 quali sono quegli impiegati che, costituiti fuori attività, possono nonostante essere ritenuti come impiegati e meritare le considerazioni del Governo.

Cominciamo dunque dal profittare dei vantaggi che si ottengono con la presente legge; cominciamo dal proclamare senza reticenze che noi ormai non riconosciamo che le disponibilità, le aspettative ed i congedi; le disponibilità quando gli impiegati sono fuori attività per soppressione di ufficio o per restrizione di ruoli; le aspettative quando l'inattività dell'impiegato è giustificata o da motivi di salute o da motivi di famiglia, e finalmente i congedi che ognuno comprende essere cosa temporanea e di minore importanza.

La Commissione pertanto, consona alle disposizioni già proposte e votate, non riconosce altro motivo per cui si possa essere fuori attività e rimanere impiegato, ed ha proposto un ordine del giorno appunto per chiedere che, come una Giunta si era già occupata per rivedere i ruoli delle aspettative, badando non ai nomi ma alla sostanza delle cose, ritenendo cioè nei ruoli quelli la di cui condizione corrispondeva al concetto della legge, quantunque indicati nell'elenco con nome diverso, ed escludendo quelli segnati tra le aspettative senza avere le qualità legali per appartenervi; così sia da altra Giunta all'uopo nominata, sia dai singoli ministri direttamente, si divenisse alla revisione dei ruoli di disponibilità e si dichiarassero disponibili solo quelli che si trovano a mente della legge nelle condizioni richieste per essere ritenuti come tali.

L'onorevole Crispi riprova la creazione della Giunta per le aspettative e rimprovera a questa di aver commessi atti arbitrari; io credo di poter contestare quello che sostiene l'onorevole Crispi. Quella Giunta fu creata per mettere fine agli abusi, ed ha compiuto perfettamente il suo mandato. Essa ha riveduto le aspettative vere e mascherate; quando ha trovato segnate negli elenchi delle aspettative persone le quali non vi erano per motivi sia di salute, sia di famiglia, o li ha passati

nella categoria dei disponibili se ha riconosciuto che soppressione di ufficio o riduzione di organici li aveva sbalzati fuori attività, o li ha cancellati dall'elenco, ritenendo come un arbitrio del potere esecutivo il concedere le aspettative fuori delle condizioni legali.

E bene era la Giunta autorizzata a ciò fare, poichè lo stesso potere esecutivo le aveva dato incarico di rivedere i suoi propri atti a fine di correggerli e rettificarli.

Quella Giunta inoltre ha preso in considerazione la durata delle aspettative e la proporzione degli assegni concessi, e sempre per incarico avuto dal potere esecutivo che le sottometteva i suoi propri atti, si è creduta facoltata a ridurre ed ha ridotto di fatti e gli assegni e la durata quando vi era ragione di farlo.

La Giunta insomma è stata ben lungi dal commettere degli arbitrii, essa era chiamata a correggere gli arbitrii del Governo, e lo ha fatto con coscienza e con imperturbabilità.

L'onorevole Minervini poi accennava per la seconda o per la terza volta a ciò che nella mia relazione io veniva mettendo in rilievo intorno alla confusione che regna nell'elenco del 1862 e se ne fa un'arma per attaccare il Governo. Ma quella confusione non è colpa nè dei ministri attuali, nè di altri che li han preceduti; è colpa dei difficili tempi, degli avventurosi avvenimenti che più o meno al gran bene che ci han fatto son venuti mescolando quei non lievi imbarazzi che ora abbiamo sulle braccia. Or dunque perchè questa confusione svanisca, perchè da questo caos scaturisca la luce, è d'uopo che l'intero elenco sia riveduto. Ma si dice: nella revisione dei ruoli vi saranno pur troppo di quelli che non si riconosceranno appartenere nè alle aspettative, nè alle disponibilità.

Che cosa faremo noi di questi? la risposta è facile: questi erano abusivamente inclusi in quei ruoli, e se vi erano abusivamente, bisogna che n'escano fuori una buona volta. Del resto io non so comprendere come l'onorevole Crispi s'interessi tanto a persone che abusivamente hanno percepito danari dallo Stato; invece dovrebbe egli deplorare che essi abbiano potuto percepirli indebitamente. Che se noi dovessimo sancire invece questa indebita percezione e continuarla, non so perchè saremmo venuti a fare una legge, il di cui effetto sarebbe pienamente paralizzato dalle singolari idee manifestate nell'articolo proposto dall'onorevole signor Crispi; il quale vorrebbe niente meno che assicurare la posizione di disponibili a coloro che si trovano abusivamente nei ruoli, e che non avrebbero mai dovuto entrarvi.

Io non posso dunque che respingere le proposte degli onorevoli Crispi e Minervini; e debbo invece insistere sull'ordine del giorno da me presentato a nome della Commissione, e che è stato accettato dal Ministero.

CRISPI. L'errore dell'onorevole De Blasiis nasce o dal non avermi ben sentito, o dal non essermi io ben spiegato.

Egli potrebbe aver ragione se io avessi parlato di quelli che sono in disponibilità per propria volontà. Ma moltissimi ve ne sono che furono tolti dal servizio attivo contro la propria volontà, e per arbitrio dei Ministeri che si succedettero negli ultimi tre anni.

DE BLASIS, relatore. I ministri infatti riconoscono che in questa materia gravi abusi esistono, abusi nei quali hanno dovuto continuare essi stessi prima che avessero l'appoggio di una legge che li aiutasse ad uscirne. Ora però che il Ministero dovrà far eseguire la legge, comincierebbe ad essere in gravissima colpa se non pensasse innanzi tutto a far cessare tanti e sì deplorabili abusi.

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI. La questione testè sollevata mi pare abbastanza importante perchè possa richiamare ancora per qualche momento l'attenzione della Camera.

Vi è un numero considerevole di funzionari che trovansi in una posizione diversa da quella contemplata dalla legge, perchè propriamente sono in aspettativa per ragione d'infermità o di famiglia, nè sono in disponibilità.

L'onorevole relatore della Commissione per tutta risposta dice: fu un abuso.

Io non posso accettare nei termini assoluti in cui egli lo formola questo suo severo giudizio. Nelle provincie antiche esisteva una legge. Questa legge determinava i casi ne' quali soltanto potessero i pubblici funzionari essere collocati in aspettativa.

Si compiaccia di dirmi l'onorevole De Blasis, quali leggi nelle provincie napoletane e siciliane restringessero l'ordinaria facoltà del Governo di collocare in aspettativa, ovvero al seguito, o in attenzione di destino, secondo le varie denominazioni e formole ivi in uso, tutti quei funzionari che volesse escludere dal servizio attivo, o creare in eccedenza delle piante organiche degli uffizi.

Dunque il Governo ivi fece quello che poteva fare, ed attribuì quelle diverse posizioni nella pienezza delle sue facoltà, non prevedendo che noi faremmo una legge come quella (a mio avviso, per certi rispetti, deplorabile) che stiamo discutendo.

Ora sarà egli conveniente che questa legge non contempli per nulla somiglianti categorie di funzionari? Le lasceremo noi alla discrezione del potere esecutivo?

Noi abbiamo il dovere di dichiarare che cosa s'abbia a fare di essi. Vogliamo noi assumere la responsabilità che da un giorno all'altro, l'indomani della promulgazione della legge, tutti costoro restino privi di ogni mezzo di vita, confondendo insieme chi sia stato messo in attenzione di destino per propria colpa o volontà, e chi suo malgrado si trovi in quella condizione perchè non v'era posto nelle piante organiche del servizio attivo, o per altra cagione analoga d'interesse governativo?

Sia pure che dove il Governo, vincolato da legge,

avesse abusato, possa riguardarsi obbligato a far cessare gli abusi.

Ma quale applicazione trovar potrebbe un simile ragionamento nelle provincie in cui il Governo, non vincolato da una legge, ha esercitato un suo innegabile ed ordinario potere?

E se esistono numerosi casi che non si possono qualificare abusivi, io non comprendo come la legge col suo silenzio potrebbe lasciare assolutamente incerta la sorte di numerose classi di persone.

Aggiungerò un ultimo dubbio. È forse sicuro che in faccia ad esse il Governo si troverà armato di mezzi sufficienti a far cessare i loro assegni, laddove si sostenesse che il Governo non può far altro che provvedere alle sole categorie di funzionari in questa legge indicate? In tale ipotesi potrebbero riuscire all'effetto assolutamente opposto a quello che è nei voti della Commissione, ed a cui io partecipo, cioè che si decida definitivamente una volta per sempre intorno alla sorte di tutti coloro che non prestino servizio attivo allo Statò.

Ma col semplice silenzio della legge questo scopo non si raggiunge, mi pare troppo evidente.

Laonde pregherei la Camera di voler riempire questa lacuna, ed inviterei la Commissione, quando non credesse accettare la proposta dell'onorevole Crispi, a volere almeno studiare una disposizione, la quale separando l'abuso dalla legalità, provveda a' tanti non ancora contemplati nelle categorie di questa legge, la cui posizione possa ravvisarsi degna di riguardo, e di qualche garanzia contro lo sfrenato arbitrio.

PERUZZI, ministro per l'interno. A me pare che l'articolo proposto dall'onorevole Crispi o ha una portata, che certo non è nell'intenzione sua di dargli, o non ne ha alcuna, inquantochè le spiegazioni stesse che ha date l'onorevole deputato Mancini dimostrano chiaramente che una questione sarebbe inchiusa nel modo di formare i ruoli di questi impiegati, contemplati nell'articolo 1°. Ora, io credo che, qualunque fossero le legislazioni anteriori, egli è evidente che saranno stati in disponibilità od in aspettativa appunto o per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici, giacchè la riduzione dei ruoli organici contempla per l'appunto quello che ha detto l'onorevole Mancini, perchè non c'era posto, e non c'era posto perchè erano stati ridotti i ruoli organici, perchè di sette amministrazioni se n'è formata una sola.

Se poi si venisse ad adottare la proposta dell'onorevole Crispi, io credo che si andrebbe ad un risultato diametralmente opposto a quello che vogliono gli onorevoli preopinanti stessi, ossia si verrebbe probabilmente a dar diritto a persone alle quali assolutamente non intendiamo di darlo, perchè i motivi pei quali sono stati allontanati dal loro servizio sono di quelli che il Governo italiano non deve e non può riconoscere.

Mi sembra adunque che l'ordine del giorno proposto dalla Commissione provveda sufficientemente allo scopo che vorrebbero conseguito gli onorevoli Crispi e Mancini.

TORNATA DEL 30 GIUGNO

Ripeto poi, che se vi saranno degli abusi, è naturale che di questi ne sarà fatta giustizia e dovranno renderne conto coloro che li commetteranno: ma se noi intendiamo con disposizioni di legge d'impedire tutti quanti gli abusi nell'esecuzione delle leggi, noi faremo un'opera impossibile e di più dannosa, inquantochè creeremo dei diritti che assolutamente non intendiamo di creare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo del deputato Crispi, di cui do nuovamente lettura:

« Gl'impiegati, che sotto varie denominazioni non sono al presente in attività di servizio per motivi diversi da quelli determinati all'articolo 1° della presente legge, saranno trattati con le norme prescritte negli articoli 13 e seguenti della legge stessa. »

(È rigettato).

Ora viene l'ordine del giorno proposto dalla Commissione...

CRISPI. C'è un articolo che viene dopo.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto un ordine del giorno, la cui discussione fu nella tornata di ieri rimandata al momento in cui si sarebbe aperta la discussione sull'emendamento dell'onorevole Crispi. Io dunque, per seguire la deliberazione presa ieri, debbo interrogare la Commissione se intende che si apra ora la discussione sull'ordine del giorno da essa proposto.

DE BLASIS, relatore. Precisamente. Io l'ho già sviluppato quest'ordine del giorno, per conseguenza non faccio che insistere sul medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dalla Commissione è così concepito:

« La Camera, invitando il Ministero a rivedere ed epurare i ruoli di disponibilità, siccome ha già fatto per quelli di aspettativa, passa all'ordine del giorno. »

DE BONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE BONI. Voglia scusare la Camera una domanda dovuta all'ignoranza mia. Io non intendo veramente in quest'ordine del giorno un vocabolo. *Epurare i ruoli di disponibilità* io non so che cosa esso voglia dire. Pare che sia la traduzione di un vocabolo francese, ma io crederei che sarebbe bene mutarlo, perchè non si dica che il nostro stile rassomiglia alla nostra politica, ovvero che la bontà delle nostre leggi è simile a quella del nostro stile.

PRESIDENTE. Proponga ella una parola da sostituire.

DE BONI. Si potrebbe dire *purgare* e anche *depurare*.

SELLA. È un errore di stampa: invece di *ed epurare* si deve leggere *e depurare*.

LAZZARO. Vorrei sapere un po' più chiaramente dalla Commissione quali nel suo concetto sarebbero le basi di questo depuramento.

SELLA. Sono determinate dalla legge stessa. Questa ammette che possono essere in disponibilità coloro che non si trovano in attività di servizio per la soppres-

sione o per la riduzione dell'ufficio al quale appartenevano: sarà dunque compito della Giunta che il Ministero nominerà di vedere se i vari impiegati che sotto vari titoli figurano nelle categorie della disponibilità si trovino veramente in tale condizione per l'una o per l'altra di queste cause. Quando sì, devono essere mantenuti; quando no, evidentemente devono essere cancellati dai ruoli di disponibilità.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Viene ora un articolo 19 proposto dalla Commissione nei seguenti termini:

« Per le aspettative, disponibilità e congedi degli agenti diplomatici e consolari si provvederà con legge speciale. »

SELLA. La Commissione ha pensato (forse tardi, ma meglio tardi che mai) che quando la legge stabilisce che gl'impiegati civili possano avere durante l'anno dei congedi la durata dei quali non ecceda un mese, evidentemente questa disposizione non poteva applicarsi, per esempio, a un nostro console che fosse nella Cina, perchè gli sarebbe affatto insufficiente quel tempo per tornare in patria.

Oltre a ciò è noto che gli agenti diplomatici possono talvolta essere collocati in una condizione che non è l'aspettativa, e piuttosto rassomiglia alla disponibilità, per ragioni ben diverse da quelle di riduzioni di ruoli o di soppressione d'ufficio. Ad ognuno è noto che un diplomatico può momentaneamente per ragioni politiche essere richiamato dal posto che occupa, e rimanere a disposizione del Ministero per tutt'altre considerazioni che non siano le sopraddette, ovvero per motivi di famiglia o di salute. Infatti, malgrado la legge del 1853 sull'amministrazione centrale, vi sono i regolamenti consolari e diplomatici i quali in qualche parte derogavano alla medesima. Quindi sarebbe opportuno il riservare questo punto facendo invito al ministro degli esteri di provvedere poi in proposito con una legge speciale che regoli la posizione di questi agenti affatto particolare, la quale, servendo essi la patria fuori Stato, non può assimilarsi a quella degli impiegati civili che stanno dentro il regno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dalla Commissione.

(La Camera approva).

L'onorevole Crispi ha inviato la seguente proposta, che formerebbe l'articolo 20:

« Fino al 1868 non saranno ammessi volontari nelle varie amministrazioni dello Stato, e non saranno neanche chiamati impiegati straordinari. Questo divieto cesserà prima di tale epoca, qualora sieno stati collocati prima in attività di servizio gl'impiegati messi in disponibilità. »

Domando alla Commissione ed al Ministero se accettino questa proposta. Intanto che l'esaminano, se l'onorevole Crispi vuole svolgere la sua proposta, ha facoltà di parlare.

CRISPI. L'articolo è chiaro per se stesso, e non ha bisogno di svolgimento. L'intenzione della Commissione e della Camera qual'è?

SANGUINETTI. Domando la parola.

CRISPI. È di ricollocare in servizio attivo tutti coloro che per ragioni eccezionali sono in disponibilità. Volete avere un mezzo perchè i posti non manchino? Togliete le promozioni, finchè gl'individui i quali sono fuori delle piante organiche vengano collocati.

Io credo che dato al Governo il diritto di un terzo di promozioni, è bene che gli altri due terzi restino assicurati a coloro che appartengono alle soppresses amministrazioni.

Quindi io chiedo che non siano più nominati dei volontari fino a quell'epoca stabilita dalla Commissione per la collocazione in attività degl'individui di cui è parola nella presente legge, ed al tempo stesso non sieno chiamati degl'impiegati straordinari, come si fa attualmente.

La Camera lo sa; tuttavia è bene io le ricordi che, tra gli altri dicasteri, havvi quello della guerra, nel quale sono più di 200 impiegati straordinari, che si chiamano *comandati*. Ora a me pare ragionevole che questi *comandati* lascino il posto a coloro che, per soppressione d'ufficio, vennero posti in disponibilità. E quanto si osserva nel Ministero della guerra avviene anche nelle altre amministrazioni.

Insomma io desidero che da oggi in poi tutte le vacanze nelle amministrazioni dello Stato spettino agli individui che si trovano in disponibilità.

La Camera comprende benissimo che questa mia proposta non offende le finanze, giacchè non si tratta che di dare una preferenza e non danaro ad individui i quali hanno un diritto maggiore di chi non ha reso alcun servizio allo Stato. Direi anzi che la mia proposta gioverebbe alle finanze; giacchè se voi chiamate gl'impiegati straordinari, dovete pagarli, mentre al tempo stesso date l'assegno o lo stipendio a coloro che sono in disponibilità. Laonde le finanze guadagnerebbero, qualora fosse accettato il mio sistema.

Voglio dunque sperare che la Camera questa volta mi sarà indulgente ed accetterà la mia proposta.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro.

PERUZZI, ministro per l'interno. Se vuol parlare prima il deputato Sanguinetti...

SANGUINETTI. No! no!

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non potrei accettare l'articolo dell'onorevole Crispi, perchè mi pare prima di tutto che il medesimo non abbia un nesso necessario con gli altri articoli di questa legge.

Questa legge stabilisce il modo nel quale debbono essere trattati gl'impiegati in disponibilità ed in aspettativa; prescrive certe determinate limitazioni alle facoltà del potere esecutivo nella nomina degli impieghi a favore di quelli che saranno messi in disponibilità,

ma al di là di questo limite che è imposto, le facoltà del potere esecutivo devono rimanere intatte

Ora l'onorevole Sella, mi pare, diceva dianzi molto bene che di già questa legge, relativamente alla nomina degl'impiegati, limita le facoltà del potere esecutivo, per guisa che probabilmente l'applicazione della medesima non sarà senza notevoli inconvenienti per il pubblico servizio.

Ma l'onorevole deputato Crispi col suo emendamento andrebbe molto più in là, imperocchè si farebbe anche a preoccupare quel campo pur ristretto che la legge lascia libero al potere esecutivo responsabile: giacchè la Camera non deve mai dimenticare che, in corrispettivo della limitazione delle facoltà del potere esecutivo, c'è sempre, se non legalmente, moralmente di certo, una diminuzione della responsabilità del potere esecutivo stesso, la quale fino ad ora è tutta morale.

Ora, mentre nel fatto io sono pienamente d'accordo coll'onorevole Crispi; mentre l'ho detto io e lo hanno ripetutamente dichiarato i miei colleghi alla Camera, che noi non intendiamo nominare volontari nelle condizioni attuali delle cose; mentre abbiamo accettato l'ordine del giorno che è stato adottato in principio di questa discussione, io credo che debba essere l'ultimo limite, e che sarebbe altamente pericoloso l'accettare l'articolo proposto dall'onorevole Crispi principalmente per la sua generalità. Imperocchè giovami osservare come il nominare volontari sia cosa della quale bisogna certamente astenersi in tutte le amministrazioni, e credo che per l'amministrazione centrale non ci sia intorno a ciò alcun dubbio. Ma qualora anche si nominassero questi volontari, io non vedo in che si verrebbe a nuocere agl'impiegati contemplati in questa legge, dei quali rimarrebbero sempre garantiti i diritti dalla legge stessa.

Io non credo che, quando la Camera ha garantito certi diritti che molti hanno riconosciuti già abbastanza lati per essere imbarazzanti, volesse poi ora annuire alle opinioni dell'onorevole deputato Crispi. Imperocchè io mi ricordo che quando taluno lo ha addebitato di aver sostituito i tre quinti ai due terzi, l'onorevole deputato Crispi si è immediatamente inalberato protestando che non intendeva ridurre i due terzi a tre quinti.

CRISPI. Lessi un articolo per un altro.

PERUZZI, ministro per l'interno. Ha detto dunque che accettava i due terzi, e non proponeva i tre quinti, come era perfettamente in sua facoltà di fare.

Ora, quanto all'amministrazione centrale, penso che in fatti converrà fare così: ma quanto alle amministrazioni locali e provinciali, per esempio, io credo che il caso sia molto diverso, e che sia convenientissimo, se non ora, almeno fra un certo tempo, avanti che siano esauriti i termini transitorii determinati da questa legge, il nominare dei volontari.

Comunque sia, io credo che decidere oggi, quasi all'improvviso una questione di questa natura, sarebbe

TORNATA DEL 30 GIUGNO

atto sommamente pregiudicievole e pericoloso all'andamento del pubblico servizio.

Per questi motivi, io prego caldamente la Camera di voler respingere la proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Mi pare che l'onorevole ministro dell'interno non abbia intieramente tenuto presente la natura della proposta che è stata fatta dall'onorevole Crispi.

L'onorevole ministro respinge questa proposta per le seguenti ragioni :

Egli dice che l'adozione di essa nuocerebbe troppo alla libertà ministeriale e quindi ne limita la responsabilità. Il miglior mezzo per evitare gli scontri è fare delle buone leggi, piuttosto che rimettersene alla responsabilità ministeriale, che è lettera morta.

PERUZZI, ministro per l'interno. Non ha diritto di rimproverare se non si può....

LAZZARO. Il fatto è che la Camera giudica sempre politicamente.

Ma entrando nel merito dell'altra osservazione del ministro dell'interno, io farò osservare che qui non si tratta d'individui i quali già si trovassero impiegati, ma si tratta solamente di limitare la facoltà del potere esecutivo di nominare nuovi impiegati al principio della carriera, e molto meno impiegati straordinari.

Per queste ragioni è chiaro che non è questione di nessun diritto acquisito.

Insomma qui non si tratta di mandare via i volontari che già vi sono.

PERUZZI, ministro per l'interno. Non ho detto questo.

LAZZARO. Si tratta solamente di limitare la facoltà di ammettere altri di questi volontari ed impiegati straordinari.

E tanto più maraviglio della opposizione del ministro e della Commissione quando noi fummo accusati di non voler dei risparmi. Intanto ora che....

DE BLASIUS, relatore. Non c'è risparmio.

LAZZARO... noi vi diciamo non ammettete più volontari, non ammettete più straordinari (il che è positivo risparmio) ed avvaletevi di quelli che pagate; quando noi vi proponiamo delle economie, allora voi non mancate mai di ragioni per respingerle. Oltre a ciò, abolendosi l'ammissione dei volontari, sapete che beneficio voi fareste? Voi fareste diminuire la tendenza alla burocrazia, tendenze che si verificano nelle provincie italiane. Tutti quanti vorrebbero essere impiegati, tutti vorrebbero vivere a carico dello Stato: ora noi dobbiamo mettere un argine a queste tendenze, sviluppare l'attività individuale; e ciò noi faremo impedendo l'ammissione dei volontari. Quanto poi alla economia della legge, ciò che la proposta del deputato Crispi non avrebbe che far con essa, io farò osservare che la questione dei volontari è un addentellato con quella delle aspettative, perchè quanto minor numero avrete di volontari e di straordinari, tanto più si verrebbe a fare strada agli impiegati in disponibilità e così si diminuisce il numero di coloro che ricevono stipendio senza servire allo Stato.

Per queste ragioni io credo che l'articolo aggiunto dall'onorevole Crispi non sia da respingersi nè dalla Commissione, nè dalla Camera.

SELLA. La Commissione si associa al Ministero nel pregare la Camera a non ammettere quest'aggiunta per una semplice considerazione.

Noi siamo d'accordo che, quando vacano dei posti nell'amministrazione fino al 1868 su tre che saranno vacanti il Ministero non potrà fare che una sola nomina nuova, gli altri due posti dovranno essere occupati da impiegati in aspettativa.

Giunti al 1868 poi su due posti vacanti una sola nomina nuova potrà fare il Ministero.

Vediamo ora che cosa sono i volontari. Il volontario, se è compreso nei ruoli organici di un'amministrazione, quantunque senza stipendio, dev'essere ritenuto impiegato come gli altri; e quindi anche pei volontari il Ministero si trova limitato dai ruoli che per avventura ci possono essere, nè più nè meno che pel rimanente degli impiegati. Per conseguenza io non vedrei l'opportunità della disposizione dell'onorevole Crispi, ne vedrei unicamente i pericoli.

CRISPI. Domando la parola.

SELLA. Non è qui il caso di risolvere la questione se debbano o no esserci i volontari. Il ministro dell'interno ha detto che forse nell'amministrazione centrale non convengono, ma forse in talune altre possono convenire: è una questione questa abbastanza grave. Il Ministero ha promesso di presentare una legge sullo stato degli impiegati, là sarà il luogo di discutere una simile questione, se cioè ci debbano o no essere volontari, se debbano o no essere limitati. Vogliamo così per incidente risolvere un punto di questa fatta?

La questione dei riguardi da aversi agli impiegati in disponibilità è stata risolta agli articoli 10 e 18. Evidentemente sarebbe superfluo e pericoloso il tornare su coteste disposizioni con proposte simili a quella dell'onorevole Crispi, quindi la Commissione si unisce al Ministero nel pregare la Camera a non volerla accettare.

CRISPI. Parmi che io non sia riuscito a farmi ben comprendere.

La Commissione ha manifestato il suo parere solamente sulla prima parte del mio articolo, ma non ha detto una parola sulla seconda parte che concerne gli impiegati straordinari.

Accetta o no la Commissione che non vi debbano essere impiegati straordinari?

SELLA. Chiederei la divisione.

CRISPI. Va bene. Discuteremo dopo.

PRESIDENTE. Ciò stante, domando se la prima parte dell'articolo proposto dall'onorevole Crispi sia appoggiata.

(È appoggiata).

Do lettura della prima parte:

« Fino al 1868 non saranno ammessi volontari nelle varie amministrazioni dello Stato. »

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettata).

Metto ai voti la seconda parte consistente...

CRISPI. Perdoni; laddove la Camera creda di votare questa seconda parte, essendo stata respinta la prima, bisogna formarla in altro modo.

Io quindi direi:

« Dalla pubblicazione della presente legge...

SANGUINETTI. Domando la parola.

CRISPI.... non saranno adibiti impiegati straordinari nelle varie amministrazioni dello Stato finchè non siano collocati in attività di servizio gl'impiegati messi in disponibilità. »

SANGUINETTI. Non vorrei che la votazione di questa seconda parte potesse riuscire dannosa al pubblico servizio. Il Ministero, il quale ha già detto che di fatto non prende volontari, credo sia pure disposto a non assumere impiegati straordinari se non nei casi di grande urgenza, di estrema necessità. Se così è, non si potrebbe ragionevolmente esigere di più.

Permettetemi che vi faccia un'ipotesi: può venire il caso di un prestito, o di un'operazione qualunque, per cui il Ministero abbia bisogno di avere per 10 o 15 giorni un cinquanta impiegati; supponete che tra gli impiegati in disponibilità si trovino solamente dei segretari, o capi di sezione o altri, e che si trovino, ponete, all'estremità della Calabria o della Sicilia, potrà egli il Ministero chiamarli per 15 giorni nella capitale, per licenziarli immediatamente dopo pochi giorni? O potrà il Ministero applicare dei capi sezione o segretari a fare l'amanuense? Accetterebbero i medesimi servizio così umiliante? No. Questo prova che non si può togliere la facoltà di assumere impiegati straordinari.

Quindi basterebbe una dichiarazione del Ministero, senza bisogno di formulare un articolo di legge, che potrebbe mettere il Ministero nella necessità, o di violare la legge, o di non provvedere al servizio pubblico.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non avevo risposto a questa parte della proposta per una buona ragione, ed era che non ne aveva, come non ne ho ancora capito il significato; perocchè *impiegati straordinari* io non so che cosa siano. Io non ho mai sentito che sia stato fatto un decreto di nomina di uno ad impiegato straordinario, e sono certissimo che la Corte dei conti non registrerebbe un siffatto decreto.

Se poi l'onorevole Crispi volesse, per impiegati straordinari, intendere quei diurnisti che si prendono per dieci, quindici o venti giorni, ai quali accennava l'onorevole Sanguinetti, io farei troppo torto all'abilità e perizia amministrativa dell'onorevole Crispi, se loro dovessi dare questa significazione.

Ora, siccome non posso supporre che, sotto il nome d'impiegati straordinari, egli abbia voluto intendere questi *diurnisti*, così non ho capito questa sua proposizione, come, lo ripeto, non la capisco neppure ora.

Me ne appello a chiunque debba amministrare od

abbia amministrato non solamente la cosa pubblica, ma il proprio patrimonio, fosse anche un solo podere, e dico se potrebbe condurre l'amministrazione, quando gli fosse assolutamente proibito in un momentaneo afflusso di affari straordinari di prendere degl'impiegati straordinari.

Se domani a Napoli, ad esempio, prende ad inferire una peste, se occorre una straordinaria liquidazione di conti, cose che renderebbero necessario un personale straordinario, non si potranno prendere impiegati straordinari quando non vi fossero impiegati in disponibilità? Si dovrà da tutta Italia far concorrere a Napoli una miriade d'impiegati per lavorarvi otto, dieci giorni, mentre prima che sieno giunti ne sarà cessato il bisogno?

In conseguenza credo che questo non possa essere il significato dell'emendamento dell'onorevole Crispi. Se ne ha un altro accettabile, aspetterò di conoscerlo per pronunciarmi.

CRISPI. Il signor ministro mi domanda se ha altro significato. Glielo dirò subito, e sarà affare finito.

Mi duole che non sia qui presente l'onorevole generale Della Rovere, ministro della guerra; egli potrebbe ampiamente dimostrare ciò che a me è dato solamente accennare.

Nel Ministero della guerra vi sono più di 200 impiegati straordinari. Alcuni funzionano da capi di sezione, altri da segretari. Domando perchè questi individui che non hanno un titolo regolare debbono restare in servizio, e quelli che per soppressione d'ufficio sono in disponibilità non debbano prendere il posto di costoro.

Qui non si tratta di *diurnisti* o d'altri impiegati provvisoriamente chiamati a prestar l'opera loro; si tratta d'individui, la cui nomina non è regolare, d'individui che sono in servizio e non dovrebbero esserlo. Si tratta inoltre di risparmi da arrecare allo Stato, e di un atto di giustizia verso impiegati che da qui a quattro anni possono esser costretti a perir di fame.

PERUZZI, ministro per l'interno. Dico che questa legge riguarda gl'impiegati civili, non gl'impiegati militari; non parla del Ministero della guerra dove molti sono militari, e moltissimi di quelli a cui accenna l'onorevole Crispi sono ufficiali dipendenti dal Ministero da cui sono chiamati. Senzachè, credo impossibile che si limiti la facoltà di prendere dei diurnisti, quando ce ne sia urgente bisogno, nei momenti straordinari.

Io faccio appello a chiunque, lo ripeto, abbia amministrato o possa amministrare cose pubbliche o private, se possa farsene a meno. Se però la Camera desidera una dichiarazione esplicita che quando si tratti di lavori che abbiano una durata sufficiente, per poter chiamare, piuttostochè degli estranei, degl'impiegati in disponibilità, io ben volentieri faccio una tale dichiarazione, come altresì sono tenuto a farla a termini dell'articolo 14.

Ciò detto, ripeto che un articolo, il quale parli d'im-

TORNATA DEL 30 GIUGNO

piegati straordinari, oltrechè sarebbe una dizione inesatta, la quale non risponderebbe al concetto che si vuol esprimere, sarebbe, se gli si volesse dare un'interpretazione più larga, un modo d'impossibilitare l'andamento della pubblica amministrazione.

CAPONE. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Poichè la Camera desidera di passare ai voti, pongo a partito la seconda parte.

DI SAN DONATO. Io debbo rispondere all'onorevole Sanguinetti.

PRESIDENTE. Se la discussione continua, la parola spetta al deputato Catucci.

Voci. Ai voti! ai voti!

DI SAN DONATO. Domando la parola contro la chiusura. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Domanderò prima di tutto se è appoggiata.

(È appoggiata).

Il deputato Di San Donato ha la parola contro la chiusura.

Si limiti alla chiusura.

DI SAN DONATO. Io prego la Camera a non voler chiudere la discussione sopra la proposta Crispi, tanto più che l'onorevole Sanguinetti ha fatto una confusione tra i diurnisti e gl'impiegati straordinari addetti alle varie amministrazioni.

PRESIDENTE. Non entri nel merito. L'ho pregato di limitarsi a parlare della chiusura.

DI SAN DONATO. È la ragione per la quale mi oppongo alla chiusura.

L'onorevole ministro delle finanze sa che solamente nel suo Ministero vi sono per oltre 200 impiegati straordinari, lautamente pagati...

PRESIDENTE. Io le ripeto che questo è il merito della questione.

Ella debbe parlare contro la chiusura, e non di altro.

DI SAN DONATO. Questa è una delle tante ragioni per le quali io combatto la chiusura.

La questione sorta dalla proposta Crispi non è stata punto esaurita. Si tratta di un numero immenso d'impiegati straordinari che sono pagati 100 lire al mese, o a 1500 lire all'anno, non di diurnisti, come pretende l'onorevole Sanguinetti, che non esistono qui, ma esistevano un tempo solamente in Lombardia.

Io voglio anche far riflettere alla Camera che nell'amministrazione generale del Gran Libro di Napoli si pagano 2500 lire al mese per compensò ad impiegati straordinari, quando si ha una pleiade d'impiegati in disponibilità ed in aspettativa che avrebbero potuto benissimo essere tolti dall'ozio nel quale vivono ed essere chiamati a servire straordinariamente in quella amministrazione.

Di questo sciupo io ho voluto parlare, specialmente quando sotto l'idea dell'economia ci si viene a presentare una legge così odiosa, così ingiusta, così oppressiva.

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa).

Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo proposto dal deputato Crispi, della quale darò nuovamente lettura:

« Dalla pubblicazione di questa legge non saranno chiamati *impiegati straordinari* nelle varie amministrazioni dello Stato finchè non siano collocati in attività di servizio gli impiegati messi in disponibilità. »

(Dopo prova e controprova, è rigettata).

Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole Minervini ha proposto il seguente ordine del giorno:

« Per gl'impiegati che nell'elenco si leggono collocati in categorie diverse dalla *disponibilità* e dall'*aspettativa* (*categorie esistenti* nelle antiche provincie, e non *nelle provincie meridionali ed in altre provincie*), e che non sieno nell'attuale posizione per riduzione di organici o per soppressione di uffizi, la Camera affida al Ministero di provvedere in linea di giustizia per quanto possa loro competere, e passa all'ordine del giorno. »

La parola spetta all'onorevole Minervini per svolgerlo.

MINERVINI. Prego il Ministero e prego la Camera a por mente che tutta questa discussione dimostra che vi ha di certe cose delle quali noi abbiamo la coscienza, e dovrebbe averne la coscienza, siccome ne ha pure la convinzione, il Ministero, e non può ignorare la Commissione.

Nelle provincie meridionali, e nelle altre che non sono le antiche, si è fatto quello che vado a rassegnarvi.

È piaciuto ad un luogotenente, ad un governatore, ad un ministro di Torino di fare spesso quello che vi affermo e che sta come cosa certa.

È piaciuto ai vari Governi e al Ministero di applicare un impiegato di propria scelta o di proprio favore all'ufficio A, per esempio: e siccome si aveva la coscienza di non poter mandar via l'impiegato che copriva quel posto, han detto: vi mettiamo *fuori pianta*; ed hanno collocato in pianta il novello impiegato, talvolta per insediare il nuovo venuto. L'impiegato che stava ha dovuto cedere il posto, e lo hanno detto *sussidiato*. Talvolta per la stessa ragione altro impiegato si è messo in *aspettativa*; altri in posizione di comando, in posizione di *aspettativa*. Dunque a tante ingiustizie, a tanti danni vorrete o non vorrete apportare ammenda?

Ora col mio ordine del giorno io non faccio altro che quello che ha fatto *col suo ordine del giorno* la Commissione per altre categorie d'impiegati (forse scossa dalle mie parole di ieri), cioè « invito il Ministero ad aver riguardo a quegli impiegati che esso per varie ragioni ha posti in posizioni diverse dalla categoria a cui appartenevano, e li ha posti fuori pianta, o in altre enigmatiche posizioni per collocare in pianta altri impiegati di sua divozione o beneplacito. »

Io spero che il mio ordine del giorno sia di tanta temperanza, che non potrà certamente essere respinto nè dalla Commissione, nè dal Ministero, poichè io non faccio altro che chiedere al Ministero di usare verso questi impiegati quella giustizia, che d'altronde spero sarà disposto a fare, meglio con la latitudine dei suoi poteri, che non con le ingiuriose e non giuste limitazioni di questa legge, che io, replico, offende la giustizia, impiccchia e fa servo il potere per l'avvenire, e gli riserva una condanna asprissima pel passato; condanna che io non mi fiderei di dargli tenendolo ad autore esclusivo di tanti mali e di tanto disordine, ma che gli dà la Commissione, gli danno i suoi amici e che egli virtualmente accetta proponendo ed applaudendo a questa legge preceduta da quella relazione, di che io vi tenni più volte proposito. Veda da ciò l'onorevole De Blasiis, che io da questi banchi non ho attribuito *esclusivamente* ogni colpa ed ogni danno al potere, ma in gran parte alla condizione delle cose per sè medesima.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno proposto dal deputato Minervini è appoggiato.

(È appoggiato).

MINERVINI. Prego la Commissione di dire se accetta il mio ordine del giorno.

SELLA. Come può la Commissione accogliere un ordine del giorno, che è una specie di duplicato di quello che essa stessa ha proposto alla Camera e sul quale essa si è già pronunziata?

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Minervini.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo ultimo della legge:

« Con regolamento approvato per reale decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge, colla quale è derogato a tutte le anteriori in ciò che le sono contrarie. »

(È approvato).

L'intero disegno di legge rimane concepito come segue:

« Art. 1. Gli impiegati civili dello Stato non possono essere collocati in disponibilità se non se per soppressione di uffizi o per riduzione di ruoli organici.

« Non possono del pari essere posti in aspettativa, salvo per causa d'infermità, ovvero, qualora il chiedano, per motivi di famiglia.

« Possono ottenere congedi per un determinato tempo.

« Art. 2. Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con decreto reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreti ministeriali.

« Esso è annunciato nella gazzetta ufficiale colla indicazione del motivo che l'ha determinato.

« Art. 3. La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

« L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, e in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni.

« L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà la durata di un anno.

« Art. 4. Scaduti questi termini l'impiegato cessa di far parte dell'amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli.

« Art. 5. Non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.

« Se la convenienza del servizio esige che al posto dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio.

« Quanto ai direttori generali e ai prefetti in aspettativa, anche durante la medesima, potranno i loro posti essere provveduti se i bisogni del servizio lo richiedono.

« Art. 6. Agli impiegati collocati in disponibilità o a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se conterranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo, e non minore del quarto, se conterranno meno di dieci anni.

« Per gli impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantità verrà dato o raggugliato su quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo.

« Art. 7. Non sarà concesso assegno a favore degli impiegati collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

« Art. 8. Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare temporariamente servizio in una amministrazione qualunque dello Stato riceverà a titolo d'indennità una retribuzione che in ogni caso non potrà eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

« L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio.

« Art. 9. Gli impiegati in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agli impiegati in aspettativa quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso.

« Art. 10. La metà dei posti vacanti in ogni amministrazione verrà conferita ad impiegati in disponibilità che siano appartenenti alla stessa amministrazione o ad altra analoga.

« Art. 11. Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità o in aspettativa, e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente.

TORNATA DEL 30 GIUGNO

« Art. 12. Gli impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

« Per causa grave la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto ministeriale.

« Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio, e ne conserverà lo stipendio.

« *Disposizioni transitorie* — Art. 13. Gli impiegati che sono attualmente in disponibilità per soppressione di uffici o per riduzioni di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro assegni per la durata di un anno, a datare dalla pubblicazione della presente legge.

« Art. 14. L'assegnamento di cui attualmente fruiscono gli impiegati contemplati nell'articolo precedente sarà, quando sia maggiore, ridotto entro i limiti fissati coll'articolo 6, se dopo un anno dalla promulgazione della presente legge non siano stati ricollocati in ufficio.

« Essi, nel caso in cui prestassero un servizio temporaneo in un'amministrazione qualunque dello Stato, percepiranno inoltre, sinchè dura tale servizio, una retribuzione a termini del disposto dell'articolo 3, che sarà pure computata nella liquidazione della pensione.

« Art. 15. Cesserà ogni assegno, qualora i medesimi non sieno stati collocati in ufficio nel termine di tre anni da che il loro stipendio venne ridotto, eccetto il caso in cui continuino a prestare temporaneo servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato. Essi potranno far valere il diritto che loro competesse alla pensione di riposo.

« Art. 16. Durante l'anno, dalla pubblicazione della presente legge, gli impiegati contemplati nell'articolo 13, i quali non abbiano titolo legale al conseguimento di una quota qualunque di pensione di riposo, avranno la scelta o di attendere il loro ricollocamento in attività nei termini già stabiliti, ovvero di rinunciare alla qualità d'impiegati in disponibilità, ricevendo dallo Stato un compenso come segue:

« 1° Se abbiano meno di dieci anni di servizio, una straordinaria gratificazione eguale allo stipendio di attività per un anno;

« 2° Se hanno da dieci a quindici anni di servizio attivo, un compenso vitalizio non reversibile eguale al sesto dello stipendio ultimo di attività che percepirono;

« 3° Se hanno da quindici a venti, un simile compenso eguale al quarto dello stipendio;

« 4° Se hanno da venti e fino a venticinque, un compenso eguale al terzo dello stipendio.

« Il computo del servizio seguirà con le norme delle varie leggi in vigore.

« Art. 17. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli impiegati di uffici soppressi e destinati in Commissioni temporanee per lo stralcio di affari, presso le quali essi abbiano seguitato a prestare senza interruzione l'opera loro.

« Essi continueranno durante tale incarico ad essere considerati in effettivo servizio di attività ed a godere dell'intero loro stipendio.

« Art. 18. Fino a tutto il 1868 i due terzi dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità a seconda della relativa loro attitudine da qualunque Ministero dipendano.

« Fra i medesimi saranno preferiti quelli che già prestassero l'opera loro in qualche amministrazione dello Stato.

« Art. 19. Per le aspettative, disponibilità e congedi degli agenti diplomatici e consolari si provvederà con leggi speciali.

« Art. 20. Con regolamento approvato per reale decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge, colla quale è derogato a tutte le anteriori in ciò che le sono contrarie. »

Si passa alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	196
Votanti	195
Maggioranza	98
Votanti favorevoli	130
Voti contrari	65
Si astenne	1

(La Camera approva).

**PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO MINERVINI
SUL BRIGANTAGGIO.**

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha presentato alla Presidenza un progetto di provvedimenti governativi e legislativi per la repressione del brigantaggio, con preghiera di farlo passare alla Commissione incaricata del relativo progetto di legge.

Se non vi sono opposizioni, sarà trasmesso a quella Commissione. (*Sì! sì!*)

MOZIONI DIVERSE.

MINERVINI. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

Pregherei la Camera di decretare l'urgenza della petizione numero 9265, con cui l'avvocato Caterini si lamenta di non ricevere risposta dal Ministero sopra una Società che egli intende di fondare e che è urgentissimo di stabilire. Quindi io prego la Camera di dichiararla d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).

RICCIARDI. Domando la parola sull'ordine del giorno.

Signori! Noi siamo dall'ordine del giorno chiamati a discutere sopra una legge importantissima, che po-

chissimi fra noi hanno avuto il tempo di studiare: quanto a me, confesso di non averne potuto leggere sillaba, non che della relazione dell'onorevole Pasini, la quale è lunghissima.

Per conseguenza io pregherei la Camera d'invertire l'ordine del giorno, o, per meglio dire, ridurlo quale era sabato scorso, allorchè i progetti di legge sul porto di Brin'isi e sui trasporti militari avevano la precedenza su gli altri tutti. Questi progetti, non richiedendo grande discussione, potremo con essi chiudere questa seduta e cominciare domani, a mente posata, a occuparci della legge che sta così a cuore al Ministero e che io stesso, il ripeto, reputo importantissima.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Prima di tutto non sono presenti il ministro dei lavori pubblici e quello della guerra, i quali hanno voce in capitolo nelle due leggi accennate. Ed è naturale che non ci siano, avendo essi veduto che dopo la discussione della legge sulle aspettative e disponibilità veniva quella sull'imposta della ricchezza mobile; ma io farò una riflessione alla Camera, ed è che prima di votare nuove spese bisogna votare delle imposte, che, anche come condizione morale, bisogna che votiamo delle imposte. Quindi, sia perchè mancano i miei colleghi, sia per l'altro motivo che ho testè indicato, mi pare che senza più si possa dar principio alla discussione generale della legge sull'imposta della ricchezza mobile, discussione la quale versa sopra materia tanto importante e tanto grave.

RICCIARDI. Io mi arrendo alla seconda ragione addotta dal signor ministro, vale a dire, l'assenza dei suoi colleghi.

PRESIDENTE. L'incidente non ha altro seguito.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge: *Imposta sulla ricchezza mobile*.

Prima tutto domando al signor ministro se accetta il progetto della Commissione.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Nell'accettare che la discussione abbia luogo sulla proposta della Commissione, colla quale nei punti essenziali mi trovo d'accordo, dichiaro però di riservarmi in alcuni punti speciali di fare delle osservazioni sulla medesima.

(Si dà lettura del progetto).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

LANZA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

A nome della Commissione pregherei l'onorevole presidente di volere invitare i deputati che si propongono di presentare qualche emendamento, d'inviarlo al più presto al banco della Presidenza, perchè siano

tutti trasmessi alla Commissione, onde questa abbia campo di poterli studiare e riferirne.

Trattandosi di una legge di tanta importanza come questa, la economia della quale facilmente si può perturbare qualora venga improvvisamente presentato e ammesso un emendamento, io credo che in questo caso speciale è più che mai di assoluta necessità di attenersi a quanto d'altronde è prescritto dal regolamento, cioè che tutti gli emendamenti siano mandati alla Commissione perchè possa prenderli ad esame e riferirne nella seduta susseguente.

PRESIDENTE. Aderendo alla ragionevole domanda della Commissione, pregherei i deputati che si propongono di presentare emendamenti, di volerli, compatibilmente colle circostanze e collo stato della discussione, presentare per tempo onde passino alla Commissione, e dessa sia così posta in grado di dire il suo avviso sovr'essi.

RICCIARDI. Riconosco in massima la ragionevolezza della proposta dell'onorevole Lanza, ma mi credo nel debito di fare osservare alla Camera che pochi fra noi avendo avuto agio di studiare questa legge, potrebbe darsi che un emendamento venisse fuori improvvisamente durante la discussione; in conseguenza io chiedo che venga serbato intatto il diritto di ciascun deputato di presentare quando che sia un emendamento qualunque.

PRESIDENTE. Forse l'onorevole Ricciardi non ha avvertito ch'io stesso ho prevenuto la sua idea, perchè ho detto: compatibilmente col corso della discussione e colle circostanze. Perciò siamo perfettamente d'accordo.

CAPONE. L'onorevole presidente rammenterà, come lo rammenterà la Camera, che ieri l'onorevole Sanguinetti fece viva istanza perchè fossero stampati gli allegati per l'intelligenza della relazione sulla ricchezza mobile. So che l'onorevole presidente diede immediatamente le disposizioni perchè la stampa ne fosse terminata al più presto possibile. Desidererei ora sapere se si potessero avere al momento in cui comincia la discussione, chè, almeno per me, non finanziere di professione, dico il vero che ho durato fatica ad intendere la ragionevolezza dei criteri assunti dalla Commissione, appunto perchè mi mancano i dati necessari.

Prego quindi il signor presidente di disporre la distribuzione di quegli allegati perchè la discussione proceda in modo da riuscire facile ed intelligente per tutti i deputati.

PRESIDENTE. Il deputato Pasini ha la parola per dare qualche spiegazione in proposito.

PASINI, relatore. Ieri, appena terminata l'interpellanza Sanguinetti, la tipografia ha ricevuto i quadri da stampare perchè servano di lume rispetto ai criteri dei contingenti. Vengo in questo momento dalla tipografia, ove ho raccomandato di sollecitare la stampa. Ho nelle mani le bozze d'uno di questi quadri. Per l'altro, ch'è più lungo e complicato, mi hanno detto

TORNATA DEL 30 GIUGNO

che non possono darmelo che domani mattina. Nutro fiducia che domani questi quadri possano essere distribuiti alla Camera, ma non posso garantire il fatto della tipografia.

PRESIDENTE. Dunque l'incidente essendo esaurito, comincia la discussione generale.

Il primo iscritto è il deputato De Luca.

Ha facoltà di parlare.

DE LUCA. Se alcuno domanda se la rendita della ricchezza mobile debba essere colpita, credo che non vi sia alcuno che possa rispondere negativamente; se è colpita, e fortemente, la proprietà immobiliare, è giusto che siano colpite anche le rendite che provengono dai capitali mobili. Su di ciò dunque non v'è difficoltà. Questo principio è riconosciuto da per tutto, da tutti ammesso, e sarebbe un controsenso il non ammetterlo.

Ho letto con attenzione e compiacimento i due progetti, lavoro l'uno del Ministero, l'altro della Commissione, e debbo dichiarare che amendue questi lavori sono degni d'elogio. Essi racchiudono tali pregi e tali concetti, che non possono non destare ammirazione, nell'atto che l'uno o l'altro hanno note caratteristiche ben distinte fra loro.

Il progetto del Ministero contiene una vastissima, svariata e completa erudizione; il lavoro della Commissione è un assieme di argomentazioni stringenti, è una sintesi elevata in modo che è necessario, ove qualcosa debba dirsi, o contro l'uno, o contro l'altro dei lavori, è necessario, ripeto, che molta attenzione si ponga, e riflessiva analisi s'impieghi, tanto è l'alto merito loro.

Io quindi comincio dal rendere i miei sentiti elogi tanto all'autore del progetto ministeriale, quanto al relatore della Commissione.

In tutti e due questi progetti è reso alla scienza quell'omaggio che pur le si deve, poichè tanto l'autore del progetto ministeriale, quanto l'autore della relazione della Commissione, riconoscono che volendo tassare il reddito della ricchezza mobile, sarebbe necessario non agire in via di ripartizione, ma bensì sarebbe d'uopo seguire la ricchezza ne' suoi sviluppi e nelle sue utilità; quindi mentre per una parte il sistema di quotità, per rispetto alla scienza, vien plaudito, dall'altra per necessità delle finanze, e per la mancanza di tutti i dati statistici necessari per poter formare un catasto sulla ricchezza mobile, ricorrono al metodo di ripartizione.

Tanto il progetto ministeriale, quanto il progetto della Commissione adunque adottano il sistema di ripartire *a priori* una somma determinata a colpire tutte le provincie, e dopo le provincie i comuni, e dopo i comuni per distribuzione i contribuenti. Come ragione di questa preferenza di sistema non ve n'è altra che quella delle necessità finanziarie.

È mestieri dunque vedere se per queste necessità, che ha la finanza di colmare i suoi vuoti, si debba ricorrere a questo metodo.

Io ho veduto con quale e quanta sagacia e sapiente industria l'autore della relazione ha cercato fare della tassa sul reddito della ricchezza mobile una linea mediana tra la rendita fondiaria e la tassa sui consumi: ho veduto la corrispondenza e quasi la corrente reciproca fra le tre fonti dell'entrata fiscale che ha cercato di stabilire; ho considerato di queste tre tasse i punti di contatto ed il vicendevole profitto; ho appreso il perchè voglia la tassa sul reddito della ricchezza mobile definirsi siccome diretta, e voglia quindi catastarsi e rendersi stabile provento all'erario; ho tutto ciò veduto e considerato, ma per verità io me ne preoccupo, e me ne preoccupo grandemente.

Io ho voluto esaminare i criteri principali, che adesso non esamino per non infastidire la Camera, e ripetere due volte la stessa cosa, poichè dovrò esaminarli all'articolo 2; quindi non entro nel merito di codesti criteri, e solo mi soffermo all'esame del sistema e del congegno della legge.

Dico adunque, ed altamente dichiaro che la legge in esame, lungi dal colpire il reddito della ricchezza mobile, colpisce invece la proprietà immobiliare, e me ne preoccupo a segno, che parmi si minacci la ricchezza immobiliare nella sua stessa sorgente.

Non bisogna, o signori, dimenticare che la ricchezza immobiliare, che i predi, siano rustici, siano urbani, costituiscono la rendita più tassabile, ed è perciò che in tutti gli Stati è stata tassata ove più, ove meno. Non bisogna far sì che le fonti della produzione si rendano esaurite, non bisogna imitare i selvaggi della Lunigiana che per raccogliere un pomo abbatterono l'albero dalla radice; non bisogna far sì, come avvenne nel basso impero, che la proprietà fu colpita tutta del terzo della rendita in favore del Governo, in modo che ricorderete come l'imperatore Michele Paleologo credette meglio di prendersi tutta la rendita dei fondi ed assegnare ai proprietari che spogliava una pensione.

Certamente questi metodi del basso impero e del tempo dei barbari non sarebbero oggi adattati, ma questo significa che la fonte della ricchezza immobiliare non deve essere grandemente colpita.

Ora è necessario esaminare le condizioni della proprietà fondiaria in paesi come i nostri, che sono agricoli, e qui principalmente intendo parlare dei paesi, dei comuni, dei territori dell'Italia meridionale.

Quelle provincie non ancora dotate di ferrovie, senza strade carreggiabili, senza interne comunicazioni hanno dei fondi. Forse se la bontà del cielo e la fertilità del suolo danno qualche prodotto, pur non di meno gli stabili sono gravati e gravati non poco.

La fondiaria nel mezzogiorno d'Italia ha cominciato a sussistere fin dal 1806, quando fu sostituita alle 23 tasse particolari che vigevano in quelle provincie; e siccome si prese per base di estimo il decennio antecedente, quando cioè tutta l'Europa era straziata dalle guerre, e solo quegli Stati ne erano ancora immuni, i prodotti avevano un grandissimo smercio, ne avvenne che l'imponibile sin da quel tempo si è tenuto elevato,

e sull'imponibile si corrispose quel contributo che ancora si mantiene, e che è superiore a quello che la proprietà potrebbe sopportare.

Ora noi vediamo che nel conguaglio dell'imposta fondiaria questo tributo viene ancora ad essere aumentato in quelle provincie di più che sette milioni, cioè del 28 per cento su quel che oggi si paga in principale.

Se dunque verrò a dimostrarvi come con questa legge i proprietari di fondi verranno ad essere di preferenza colpiti, dovrete conchiuder meco che tanto la contribuzione diverrà forte che sarà impossibile l'agricoltura in quei paesi che sono meramente agricoli.

Non bisogna lasciar di ricordare quel che diceva madama di Sevigné, scrivendo a suo figlio intorno al poco conto che dee tenersi sulla rendita della proprietà stabile: non bisogna obliare che in gran parte la rendita fondiaria non basta a pagare le spese di coltura e l'imposta.

Intanto la Commissione su quali dati ha ella fondato i suoi giudizi per la ripartizione?

Si prende per base la popolazione, e dappertutto ve ne ha; si prende per base la proprietà fondiaria, e dovunque vi ha territorio vi ha proprietà fondiaria; si prende per base il registro e bollo, ed io credo che del registro e bollo si è guardata la parte che riflette gli affari, e suppongo che si siano escluse le successioni.

SELLA. Sì!

DE LUCA. Ritengo quest'affermazione della Commissione, vale a dire, che si prende per base quella parte del registro e bollo che riguarda gli affari.

Or bene, se una popolazione vi ha, ed è positivo, in ogni territorio, in ogni comune, se naturalmente questo territorio è soggetto alla tassa fondiaria, ed è pure positivo, se affari più o meno ce ne sono in tutte le provincie, è certo che questi dati ci danno un risultato positivo.

Il risultamento positivo adunque è che ogni provincia dovrà essere colpita da una tangente, questa con altro criterio dalla provincia divisa fra i comuni, questi poi la distribuiranno fra i contribuenti.

Tanto il progetto del Ministero quanto quello della Commissione sottraggono dal calcolo la rendita fondiaria e il lavoro fondiario, comunque la Commissione sia andata a guardare se potevasi imporre l'industria agricola. Io per ora non parlo di questa.

Or bene, vi sono moltissimi comuni nei quali la popolazione è divisa tra proprietari di terre e coltivatori di terre; non industrie particolari, non commerci, non traffico, nulla; solamente la distinzione fra possessori di terre e coltivatori, fra proprietari di terre e lavoratori.

Anzi in molti comuni vi sono uno, due, tre proprietari che assorbono tutto il territorio; il resto coltivatori, e gli uni e gli altri non dovrebbero essere colpiti da questa tassa.

Ma quando una tangente è arrivata a colpire un comune, se nel comune gli abitanti sono tutti di

questa classificazione (non credete che siano cose esagerate, perchè chi conosce quelle parti d'Italia deve dire che è troppo vero) a chi distribuirete voi la tangente?

Eppure al comune la tangente è irrevocabilmente arrivata, e dev'essere divisa fra gli abitanti che si diranno contribuenti, e che tutti o la maggior parte per gli stessi principii della legge non dovrebbero alcuna cosa pagare.

Chi dunque colpirete voi? Forse i lavoratori delle terre? Ma il lavoro dell'agricoltore lo avete escluso, e poi non potrebbe pagare.

Allora chi colpirete? Colpirete i proprietari delle terre. Quando avrete colpiti questi che cosa avrete colpito? La proprietà fondiaria.

Ora io vi domando: il reddito della ricchezza mobile che volevate colpire, lo colpite? Lo potete voi colpire? Ve ne ha materia? E se non vi ha materia di colpire, chi colpirete voi? Colpirete precisamente quella proprietà fondiaria che voi dicevate di non voler colpire, colpirete quello che non potevate colpire? Opererete al rovescio della vostra stessa legge. Colpirete voi i proprietari che già sono gravati e che in conseguenza metterete nella dura necessità di non poter versare il frutto della terra nella coltura della terra stessa, e renduta questa isterilita, li metterete nella necessità di abbandonare i loro campi.

Nella storia delle emigrazioni si vede che dei popoli interi emigrarono perchè la terra non dava loro più nulla. La terra non può dare se non le restituisce l'elemento che costituisce la sua produttività. Se dalla terra togliete i frutti che vi dà, voi le dovete dare i mezzi perchè si mantenga, perchè divenga fertile, ed in conseguenza dovete riversare sulla terra capitali ed incessante lavoro; e non potrete fornir quelli quando le rendite sono assorbite dalle spese, e non darete questo, cioè il lavoro, quando vi manca la speranza di mantenere la terra nell'attitudine di darvi una produzione. La produzione dovete rispettarla quando volete colpire la ricchezza mobile.

Quando la produzione è assicurata, ed il genere prodotto comincia il suo movimento circolatorio, potete colpirlo; ma quando colpite il produttore che raccoglie dalla sua terra il frutto del capitale che vi ha versato ed il frutto de'suoi sudori, se voi lo colpite, paralizzate l'agricoltura, commettete un'ingiustizia. Questo stato di cose mi preoccupa grandemente, ed è perciò che il sistema della ripartizione, ancorchè fosse una necessità di finanza (il che non è), credo che non dovrebbe avere la preferenza.

Dette queste poche cose, io non posso far a meno di non riportarmi ad alcuni riscontri, che, riguardando le mie provincie native, possono da me essere meglio citati.

Questa ripartizione non si riduce ad altro che ad un testatico: sì, ad un testatico, e colpisce molti contribuenti che non devono essere colpiti. Or bene, dopo imposta la fondiaria nelle provincie continentali del

TORNATA DEL 30 GIUGNO

mezzogiorno, cresciuto il bisogno della finanza, si credette ricorrere all'imposizione del macino.

La tassa sul macino era una tassa che si poteva dire indiretta, perchè in figura stava per colpire colui che sfarinava una delle materie prime dell'alimento. Ma si vuole ricorrere al mezzo che oggi si propone, ed invece di dire: cerchiamo di avere tanto per ogni moltiplicazione, si disse: una lira è tassata sopra tutti gli abitanti delle provincie napoletane. Allora vennero circa sei milioni di lire, e questo macino fu imposto forzatamente, vale a dire che ogni comune ha avuto la sua tangente, secondo il numero dei suoi abitanti, ed i comuni han dovuto subire questo aggravio, e distribuirlo fra gli abitanti non poveri, perchè si escludono i veramente poveri; gli altri pagavano tutti.

Non ostante l'arbitrio di un Governo dispotico potè durare moltissimo questo macino nelle provincie napoletane?

Esso cominciò il 1827 sotto il regno di Francesco I, di quel regno, che si distinse per maggiore pressura. Sorvenne poi Ferdinando II nel 1831 ed abolì la metà del macino, e dopo ha dovuto abolire anche l'altra metà.

I popoli erano giustamente riluttanti; sembrava loro che venisse un peso sopra l'alimento del pane, e in molte provincie era tanta la miseria che si mancava di questo alimento di prima necessità; per modo che vi sono comuni in tale stato, che pestano nelle loro case l'orzo, e lo mangiano così pesto, non potendo avere nè il grano turco, nè il grano. Or bene, il Borbone abolì il macino.

Ora quello che proponete pare a me sia la medesima cosa.

È la medesima cosa perocchè colpisce nello stesso modo lo stesso oggetto, perchè voi nel colpire in ogni comune quelli che dite contribuenti, che sono cittadini, voi li mettete nella stessa classificazione. E da questa classificazione deriva che naturalmente quelli che debbono pagare o vi pagano due volte, ovvero non vi pagano neppure una volta; perocchè se li colpite come proprietari di terra, li colpite per la seconda volta (avendoli colpiti prima con la fondiaria), ed è un'ingiustizia; e se li colpite come nullatenenti, li colpite invano, sono assai poveri. Ed in conseguenza questo modo di tassarli, se non lo dite un testatico, quale vorrete dire testatico?

Prima di tutto si dovrà sempre escludere il povero; il povero è privilegiato, e voi imponetegli la tassa o non imponetegliela, non l'avrete. Dovrete dunque imporre chi può pagare.

Ma nelle condizioni di cui vi ho parlato a chi imponete la tassa? A quelli che hanno già pagato un tributo.

Ma l'onorevole relatore con tutta l'esperienza, la sagacia, la dottrina di cui è dotato, è venuto a prevedere quest'obbiezione, ed è venuto anche a dare una risposta. Egli vi ha detto: il proprietario del terreno che paga il contributo non paga del suo, perchè egli

nell'aver la proprietà, l'ha avuta depurata del capitale che corrisponde al tributo che paga. Ecco quanto vi dice l'onorevole relatore, se non isbaglio.

FASINI, relatore. L'ha detto Mirabeau prima di me.

DE LUCA. Ebbene, io debbo contrastare a quest'asserzione. In primoluogo, perchè almeno per le provincie del mezzogiorno, fino al 1806 o 1807, quando vigevano ancora la feudalità ed i fidecommessi, la proprietà non era libera, non poteva avere molti passaggi; in secondo luogo perchè l'imposta della fondiaria cominciò a colpire i possessori come erano, e non veniva in sostituzione che di piccole tasse che si abolivano, e per conseguenza coloro che possedettero a quel tempo non possedettero a titolo di franchigia, ma bensì fu gravata la proprietà invece di quella tassa.

Occorre però fare una distinzione, dalla vendita volontaria cioè e dalla vendita forzata. Egli è vero che nella legge di espropriazione forzata vigente nel Napoletano si deduce il capitale corrispondente al contributo fondiario, ma è vero altresì che la ragione dell'elevazione della rendita a capitale si è migliorata. Perlocchè la rendita invece di elevarsi a capitale alla ragione del 5 per cento, viene elevata al 4 per cento; e può ben di leggieri scorgersi che la differenza in codesto ragguaglio rappresenta la depurazione del capitale fondiario; cosicchè può asseverarsi che il capitale fondiario non è dedotto nelle vendite forzose; ed è quasi mai dedotto nelle vendite volontarie; e se talvolta succede, il calcolo sull'elevazione del capitale lo assorbe. Non si ritenga dunque per esatto e per incontestato quel che asserisce l'onorevole relatore della Commissione.

Ma se si ammettesse la teoria del dotto relatore, ne verrebbe che lo Stato rappresenta sul suolo una aliquota di proprietà, ed è condomino del contribuente. Dunque non si tratterebbe più di tassa che esige per bisogni comuni, per garantire la sicurezza ed il godimento della proprietà medesima, si tratterebbe invece dell'esercizio di un diritto prepotente, che niuno finora osò di ammettere o concedere allo Stato, e che ammettendolo si ritornerebbe ai tempi del basso impero, già da me ricordati.

Fatta questa dimostrazione, rimane assodato che nelle vendite, se si deduce il capitale fondiario, aumenta il prezzo, e se non si deduce diminuisce il prezzo per la diversa ragione di elevazione. Chi compra al quattro per cento, dedotto il capitale fondiario, è nella medesima condizione di colui che compra al cinque per cento senza deduzione del capitale fondiario. A prescindere da ciò, consultati i contratti privati nelle vendite volontarie, si può scorgere tale una variazione nell'elevazione a capitale, che non può tollerare una regola costante: le contingenze particolari, i bisogni individuali, le posizioni dei contraenti, variando all'infinito, non autorizzano affermazioni, come quelle dell'onorevole relatore.

Voi, con la legge del registro avete gravato la proprietà: con otto o con undici permutazioni (a seconda che sian vendite o donazioni) la proprietà rimane as-

sorbita, ed il valore è passato nelle casse dello Stato; voi con le tasse sulle successioni fate che lo Stato prenda un'aliquota delle fortune delle famiglie. Voi con la tassa degli affari avete pur colpito la proprietà ne' fitti, ecc.

E dopo tutto ciò venite a pretendere un'altra tassa dal proprietario di beni stabili? E volete per dappiù una tassa sotto l'aspetto di colpire il reddito della ricchezza mobile, nell'atto che in realtà colpite tutt'altro che il reddito sulla ricchezza mobile?

Vedete adunque che la proprietà, che viene unicamente colpita, viene essiccata nella sua fonte di produzione; ed in conseguenza voi produrrete un grandissimo male.

Voi vi proponete di colpire la rendita della ricchezza mobile, ed avete a fronte due sistemi: il sistema di ripartizione proposto dal Ministero e seguito dalla Commissione, e l'altro sistema delle tasse molteplici, delle patenti, del mobiliare, delle vetture, e così via dicendo.

Taluno ha proposto il mantenimento delle leggi che esistono nell'Alta Italia, come tassa patenti, personale e mobiliare, ecc. Sono cose, dico, che stanno a fronte le une alle altre. Io non parteggio nè per le une, nè per le altre. Io sono coll'onorevole Pasini intorno agli inconvenienti che nascono da quelle tasse che sono in uso nell'Alta Italia, e non potrei mai consigliarle al mio paese. Il mio paese già nel 1810 ne fece triste esperimento, e dovette abbandonarle; una seconda prova la fece nel 1827, e nuovamente dovette rinunciare; dunque io non posso parteggiare per quel sistema di tasse.

Ma quale è adunque il mezzo?

Io, senza pretensione, signori, dico una mia idea; la Camera ne farà quel conto che crede; io la accenno solo, non la sviluppo, perchè intendo dare un'idea e niente altro.

Io, nel tassare il reddito della ricchezza mobile, non vedo che un metodo logico, quello di seguire la ricchezza ne' suoi movimenti, nel suo sviluppo, nel suo progresso, nella sua utilità. Io nel movimento vedrei già un aumento della ricchezza, perchè dalla trasformazione del capitale mobile ne consegue una utilità, e trovo giusto che si colpisca questa utilità.

Il movimento del denaro per tratta e rimessa, il movimento del danaro nelle nostre Banche nazionali, il movimento del danaro nei Banchi di Napoli, e simili, questo vario movimento potrebbe esser tassato lievemente, di uno per mille, per esempio, del mezzo per mille.

Nè mi dite, signori, che già è tassato questo movimento, perchè le tratte-rimesse sono soggette alla tassa del bollo; non mi dite che la lettera di vettura, che la polizza di carico sono pure soggette al bollo. Non è quella la tassa che compete al reddito della ricchezza mobile. Il movimento del danaro, il movimento delle derrate, rappresentato da lettere di cambio, da biglietti ad ordine, da lettere di vetture, da cartelle di transito, da polizze di carico, ecc., ecc., darebbero larga

materia tassabile. L'utilità del capitale impiegato, sia in forma civile, sia nei modi commerciali, sia per fine industriale, essendo più all'aperto, con segni apparenti e per le cautele e sicurezza e per la natura del suo impiego, sarebbe più facilmente soggetta a tassa.

Il capitale intellettuale non isfuggirebbe la tassa, semprechè l'utilità correlativa non la si voglia presunta, ma determinata e limitata all'opera che costituisce l'effetto della intelligenza.

Io lo comprendo, non saprebbe negarsi adesione a queste idee se un metodo facile si presentasse per organizzare un sistema per lo quale potesse senza ostacoli tassarsi il capitale mobile nel suo movimento e nella sua utilità. E pure a me non sembrerebbe impossibile e neanche difficile codesto organamento, se con impegno e studio volesse raggiungerli lo scopo prefisso.

Ho voluto così di volo accennare all'idea che ho avuto l'onore di manifestarvi, come quella che più logicamente mi è paruta riferirsi strettamente alla tassa sul reddito della ricchezza mobile; e l'ho accennata pel mio saldo convincimento che voi, coi mezzi che vi proporrete, non colpirete affatto affatto la rendita della ricchezza mobile.

Io non vado oltre in questo sviluppo, perchè potrebbe parere ultroneo e fuor di luogo.

Ritorno dunque all'argomento. Per necessità di finanza, avendo bisogno di aumentar l'entrata fiscale, si chiedeano in pria 55 milioni, oggi se ne ricercano soli 30. E quindi, tanto nel progetto ministeriale, quanto in quello della Commissione, vi si dice esser mite la somma e ristretto il tempo; ed anzi questa idea l'abilissimo relatore della Commissione ve la ripete ben quattro o cinque volte per significarvi che è a titolo d'esperimento, di mero esperimento l'attuazione della proposta tassa; se riuscirà, bene; se non riuscirà, si cercherà altro espediente, ed intanto gran male non sarebbe venuto e perchè mite la somma richiesta, e ristretto il tempo nel quale sarebbe pagata.

Io credo simili esperimenti non siano convenienti. Credo che questi esperimenti sarebbero come quelli che certi medici fanno negli ospedali, somministrando certi farmaci per provare, per vedere se gli ammalati guariscono; e ravvolti così nell'empirismo, non sanno quale sia la forza e quale il risultato del rimedio che mettono in pratica. Gli esperimenti finanziari parmi tornino allo stesso; quindi come esperimenti non potrei accettarli.

L'onorevole Pasini spera che con le dichiarazioni fatte si potrà poi addivenire alla formazione di una specie di catasto che raccolga gli elementi tutti della ricchezza mobile.

Io credo che, sbagliandosi dappprincipio, non solamente non si otterranno quei dati che necessitano per formare il catasto della ricchezza mobile, ma si vengano a colpire quelli che non devono essere colpiti; dal che ne deriverà che gli elementi che si raccoglieranno, lungi dal formare la base giusta di quel catasto della ricchezza mobile che si vuol stabilire, saranno

TORNATA DEL 30 GIUGNO

falsati, perchè naturalmente se il risultamento della prima operazione riesce contro il giusto, saranno falsi gli elementi raccolti.

Mi meraviglio poi anche di un'altra cosa.

Fra i criteri scelti dalla Commissione con molto studio, dopo averne scartati sette, otto o nove, mi fa meraviglia che in questi criteri, trattandosi di ricchezza mobile, non ci sia neanche un cenno intorno alle ferrovie, intorno ai diritti marittimi, intorno al commercio di mare, intorno al consumo dei generi di privativa, intorno alle comunicazioni interne, alle strade carreggiabili.

Per me sta che dove vi sono strade ferrate, strade carreggiabili, comunicazioni facili, l'industria è più fiorente; per me sta che debba guardarsi il movimento della marina mercantile, ed io trovo che i dritti marittimi aumentano, mentre d'altra parte i proventi doganali diminuiscono; e ciò mi dimostra che il commercio marittimo essendo attivo, la ricchezza mobile non può dirsi morta.

Io non trovo nè le poste, nè i telegrafi; eppure le poste in quanto ai prodotti ed in quanto ai punti dove sono stabilite, vi dicono precisamente rapporti maggiori tra i privati; io non trovo neanche che si tenga conto degli elementi che nascono dai telegrafi, eppure i telegrafi servono a manifestare ed a corrispondere per tutte le operazioni che avvengono tra commercianti e tra coloro che hanno interesse di permutare la ricchezza mobile.

Di tutte queste cose io non trovo un cenno; questo ha fatto la mia meraviglia, perchè io sapeva bene, e so quanto sia alta la sapienza dell'onorevole Pasini; me ne meraviglio perchè non ne conosco ancora il perchè.

Finora io mi sono limitato a parlarvi di queste cose generali, perchè mi propongo negli articoli della legge, e precisamente nell'articolo 2, di discorrere più concretamente ed insieme con più larghezza dei criteri.

Poichè in questo momento la discussione non è che generale, mi limito a questo, riservandomi di trattare delle condizioni speciali nei luoghi dove la discussione degli articoli richiede.

Quindi mi riassumo così: che il sistema di ripartizione io lo credo non solo contrario alla scienza (e così lo ha dichiarato tanto il progetto ministeriale quanto quello della Commissione), ma lo credo contrario ben anche alla giustizia, all'opportunità, alla convenienza delle nostre condizioni; io trovo che applicandosi questa legge, specialmente per i comuni delle provincie del mezzogiorno verrà grandissimo danno, poichè vi sono comuni dove saranno colpiti coloro che per legge stessa nulla dovrebbero, ed in conseguenza verrà un novello peso alla proprietà fondiaria: ritengo che nei sistemi generali i criteri non sono quei veri assoluti che rappresentino nè il movimento, nè la utilità della ricchezza mobiliare, anzi soventi vi sono perfettamente contrari.

Per tutto il resto io mi riservo negli articoli di fare alcune proposte ed osservazioni. Per ora quindi cesso dal proseguire, per non istancare la Camera, alla quale rendo mille azioni di grazie per la benevolenza e cortese attenzione con la quale mi ha ascoltato. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole deputato Marescotti.

MARESCOTTI. Mi pare che sulla opportunità della legge che tende a rendere generale un'imposta sulla rendita che proviene da fondi non censiti non sia luogo a discutere, poichè il preopinante medesimo che si era proposto di combattere questo disegno di legge ne ammise l'opportunità. Rimane pertanto solamente da esaminare in una discussione generale quale sia il sistema da preferirsi, se, cioè, sia da adottarsi la proposta del Governo, e insieme della Commissione.

L'onorevole preopinante voleva ad ogni modo escludere questo e qualunque siasi sistema di tassa sulla rendita; egli intendeva piuttosto di avere un sistema di apprezzazione sulla mobilità, ossia sulla ricchezza mobilizzata.

A dir vero, questo concetto dell'onorevole preopinante mi sembra che ci riconduca agli antichi sistemi di dogane provinciali e comunali che arrestavano ad ogni passo il prodotto, e quindi la ricchezza mobile, per tassarla, daziarla, e ricavarne infine un prodotto in proporzione del suo valore.

Siccome questo concetto sarebbe evidentemente inaccettabile al presente, io non mi dilungherò di più sulla discussione del medesimo soggetto. Invece mi rivolgo al sistema della Commissione, e domando quanti mezzi, quanti sistemi abbiamo noi per conseguire una tassa sulla rendita mobiliare. Noi ne abbiamo due, uno empirico ed uno razionale.

Il sistema empirico è quello il quale, anzichè indirizzarsi alla rendita medesima, s'indirizza ai cespiti da cui proviene la rendita; quindi abbiamo la distinzione di arti, di mestieri, di professioni, di vitalizi, di pensioni e cose simili, di modo che, invece d'indirizzarsi ai prodotti di questi spedienti, s'indirizza all'espiente medesimo che deve produrre la rendita.

Ora questo sistema empirico ha degli inconvenienti, e questi son ben chiariti dalla relazione medesima, sono la molteplicità delle tasse e la difficoltà di esigerle: e sebbene tutti possano essere in possesso degli stessi spedienti, non tutti possono dai medesimi ricavare eguali rendite.

Quindi convenne far classi, che si formarono in ragione dell'ambiente nel quale una data industria veniva esercitata, anzichè in ragguaglio della rendita medesima.

Quindi i banchieri, a modo d'esempio, si annoveravano in prima classe, se esercitavano la professione nella capitale, erano assegnati alla seconda classe quelli che dimoravano in una città secondaria; alla terza classe quelli che vivevano in una città inferiore. Avveniva perciò che i banchieri della capitale dovevano pagare una medesima tassa, come per albergare

in una medesima città dovessero ritrarre dalla professione bancaria i medesimi prodotti.

Così era di tutte le professioni; quindi una tale classificazione fondata sopra basi affatto incongrue faceva nascere il malcontento contro questa specie di tassazione, ed è per questo motivo che dove furono introdotte hanno esse destato molto scalpore e disgusto; e la ragione per la quale non vennero introdotte in altri luoghi proviene appunto dacchè l'autorità politica non ebbe abbastanza forza per imporvele, ritenendo impossibile il vincere gli ostacoli da me accennati.

Dovendo noi dunque eliminare il metodo empirico, ci rimane il metodo razionale. Ma il metodo stesso razionale ha due sistemi: un sistema diretto che s'indirizza immediatamente sulla rendita e porge una quantità proporzionata alla rendita dei contribuenti; ed un sistema indiretto, un sistema indiziale, il quale vuol pure la quantità, ma non immediata, e la ricerca dopo essere trapassato per alcuni mezzi differenti.

Il metodo primo, quasi direi analitico, che si rivolge ai fatti, che si rivolge anzi alla realtà della rendita si vuole imporre, suppone la cognizione dei fatti medesimi.

Ora, è egli possibile che nelle condizioni in cui si trova ora l'Italia possa il Governo avere in breve tempo una cognizione adeguata delle differenti rendite che non appartengono ai beni stabili e censiti? E se non può avere la cognizione di questi fatti sopra i quali deve posare il sistema diretto, analitico di quest'imposta, può egli il Governo assestarsi su questo sistema, quando ha, non già il solo scopo di generalizzare la tassa sulla rendita mobile, ma quello eziandio di aumentare il prodotto dell'erario, e quasi aumentarlo in una determinata misura che stia in proporzione a quello sbilancio che si vuol colmare?

Atteso dunque queste considerazioni pratiche, speciali anzi alle condizioni del Governo e dello Stato nostro, sembra fuori di dubbio non si possa abbandonare questa specie di tassa all'incertezza di una statistica che non è ancora iniziata e che difficilmente si potrebbe compiere in un breve lasso di tempo. Se ancora dobbiamo eliminare nel sistema razionale questo metodo analitico e diretto, qual altro ci rimane? Ci rimane il metodo indiretto, ossia il metodo della ripartizione o piuttosto del contingente; lo stabilire un contingente, quale si può convenire ai bisogni del Governo, distribuirlo secondo dati criteri, e quindi quotizzarlo per ciascun contribuente. Sul modo di determinare il contingente spetta al Governo intieramente il deciderlo, e noi dobbiamo in qualche guisa lodare l'arrendevolezza del Governo medesimo, che dopo avere fissata una tangente di 55 milioni, si è contentato di accettare la riduzione della Commissione a 30 milioni.

In quanto alla ripartizione di questa tangente noi

non abbiamo che gl'indizi, gl'indizi finanziari che sono già stati indicati dal relatore e sopra dei quali appunto possono cadere la nostra discussione, i nostri dubbi e la nostra fiducia.

Quali sono questi indizi? Gl'indizi sopra i quali si può fondare la distribuzione della contingente sono gli stessi fattori della ricchezza, sono la popolazione, il territorio, il registro che vi accenna i capitali.

La popolazione vi rappresenta l'uomo che crea la ricchezza così stabile, come mobile.

Il territorio vi rappresenta la fecondità della terra che viene usufruita dall'uomo e da cui si ricava non solo la ricchezza stabile, ma pure la ricchezza mobile, e infine il capitale circolante che si associa a questi altri due espedienti della ricchezza vi viene appunto figurato o almeno accennato in buona misura dal registro e dal bollo.

Questi indizi e criteri sono talmente congiunti alla ricchezza che voi volete imporre con una tassa, per modo che si può quasi dire che questo metodo sintetico, il quale muove dagl'indizi per giudicare della rendita, è più atto a determinarvi la verità della rendita medesima di quello che lo sia un'analisi abbandonata a dichiarazioni affatto arbitrarie. E questi indizi, non solo possono servire per un compartimento della tangente generale sopra le provincie, ma riverberano eziandio nei luoghi più circoscritti e fino al comune.

Epperò io non dubito che questo sistema adottato dal Governo, nonchè dalla Commissione, sia a preferirsi, ripeto, non solo all'empirico, ma eziandio ai metodi razionali, e sia da preferirsi all'altro di cui abbiamo parlato, e sopra il quale forse non mancherà chi vorrà fondare una maggior fiducia di quella che io ho manifestata.

Questa tassa, nullameno, che noi siamo per discutere non si racchiude soltanto in questo punto che io ho esaminato brevemente: essa abbraccia molti altri problemi di economia finanziaria di altissima rilevanza; ma siccome questi problemi verranno ad essere esposti negli articoli particolari della legge, così io mi riservo di riprendere la parola sopra diversi punti, allorchè la Camera volgerà la sua discussione sugli articoli della legge medesima.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Pare che la gravità di questa discussione non permetta che la Camera presti attenzione a quest'ora.

Voci. A domani! a domani!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola.

Fra i progetti venuti dal Senato che io ebbi l'onore di presentare alla Camera ve n'ha uno per il prezzo di riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna che già fu altra volta votato da questa Camera stessa, e poi cadde per il finire della Sessione. Ora essendo la

TORNATA DEL 29 GIUGNO

Commissione già composta io pregherei la Camera che, come ha fatto già altre volte, senza mandare questa legge agli uffizi, la trasmettesse direttamente a quella Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, sarà mandata all'antica Commissione.

(È approvato).

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'imposta sulla ricchezza mobile;

Discussione dei progetti di legge:

2° Lavori nel porto di Brindisi;

3° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedo. — Atti diversi. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Discorsi dei deputati Mancini, De Cesare, Minervini e Ballanti contro il medesimo — Discorso del deputato Broglio in favore.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

9269. Le rappresentanze di quattordici comuni della provincia di Como ricorrono alla Camera perchè voglia opporsi acchè la progettata ferrovia da Varese a Milano passi per Gallarate, ed approvarne invece la direzione per Bollate e Tradate, come quella che risponderrebbe agli interessi generali della provincia.

9270. La Giunta municipale del comune di Portalbera (Voghera) rivolge al Parlamento un'istanza identica a quella registrata nella petizione 9009.

9271. La società industriale partenopea di Napoli trasmette un reclamo intorno alle disposizioni inserite nel trattato di commercio colla Francia a danno delle filature da lino e canapa italiane.

9272. Arditi Vincenzo di anni 60, da Caramanico, in provincia di Chieti, chiede che in vista di quanto sofferì per la causa nazionale, gli sia concesso un sussidio che lo sollevi dalla assoluta miseria in cui giace presentemente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Cocco per motivi di salute e di famiglia chiede un congedo di due mesi.

Se non vi sono opposizioni sarà accordato.

(È accordato).

Invito i signori deputati a prendere i loro posti.

(Il deputato Medici presta giuramento.)

Il signor De Rinaldis Bartolommeo, da Napoli, fa omaggio di un opuscolo intitolato: *I contemporanei italiani delle provincie meridionali*, copie 6.

(Il deputato Rocco Camerata Scovazzo presta giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del disegno di legge concernente l'imposta sulla ricchezza mobile.

Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Membro della Commissione, sentii il dovere di farmi in seno alla medesima interprete del mandato ricevuto dal mio uffizio, e di arrecarle il modesto tributo delle mie coscienziose meditazioni su questo importantissimo progetto di legge, proponendo su di esso (come appare dalla sua relazione) la questione *pregiudiziale*, e subordinatamente la *sospensiva*.

Non intendo di abbandonarle, comunque io non ripugni a riunirle alla discussione generale, per evitare alla Camera il pericolo della ripetizione d'una gran parte dei medesimi argomenti.

Tuttochè non poche delle opinioni da me sostenute avessero trovato efficace appoggio in altro illustre mem-